

IV.

NATURA GIURIDICA E UTILIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI

Abbiamo sinora esaminato quanto si riferisca ai locali e alla suppellettile degli archivi. Abbiamo tentato di scrutare nei secoli i pensieri e la pratica di coloro, che ci hanno preceduto, intorno a quegli istituti. Ci siamo accorti che dalla lunga consuetudine, che questi ebbero con essi, assai prima di noi, sono sprillate idee e norme, che a poco a poco si sono diffuse da per tutto, sono divenute comuni per affermare solennemente quel che modestamente abbiamo affacciato sino dall'inizio di questo lavoro. Quelle norme confermano infatti che tutto quel materiale non è raccolto a capriccio, non è gingillo da maniaco, né inutile trastullo di menti erudite; ma bensì, prezioso contributo assicurato alla Società per il conseguimento degli altissimi e imperituri fini, ai quali essa si dirige. In un momento delle eterne vicende della civiltà, noi specifichiamo quelle idee e quelle norme, spuntate nell'oscurità del tempo e procuriamo di determinarle per invogliare le età venture a perfezionarle ancora e a dirigerle verso méte sempre più elevate e remote, sempre più degne della grandiosità del fenomeno che rappresentano.

1. LEGGI E REGOLAMENTI ARCHIVISTICI. — Noi rileviamo che quelle idee e norme hanno un carattere speciale, continuativo, evolutivo, che non ha nulla di comune colle sentenze volgari, ma deriva da quella indelebile qualità d'imperio, che la convenienza sociale e la vetustà imprimono in ogni cosa, in ogni creazione sì da renderla obbligatoria, sì da farne un dovere. Sono, dunque, norme essenzialmente giuridiche, che, da secoli, governano qui e da per tutto questa materia e si ripetono presso a poco colle stesse parole nello spazio e nel tempo, senza che la maggioranza degli uomini e dei dotti se ne sia sinora quasi accorta, senza che appropriati o, come dicevasi in antiquo, opportuni corpi politici abbiano dovuto e debbano intervenire ad imporle con nuove deliberazioni il riconoscimento ufficiale, l'osservanza. Dovunque suoni ufficialmente la voce *archivio*, esse esplicano la propria attività, la propria autorità. Ciò che ha indotto parecchi a dubitare della necessità di una *legge sugli archivi* e, meglio,

sulla materia archivistica. Essi ritengono che quella legge sia già implicitamente promulgata sin dal giorno, in cui esista una disposizione sovrana che accenni o provveda alla istituzione dell'archivio e che questa istituzione importi seco la proclamazione di quelle norme perenni. In questa parola: *archivio*, tutta si condensa la sapienza giuridica dei secoli trascorsi rispetto a tal materia; sapienza che si sminuzza nelle norme suddette, riprodotte nei vari *regolamenti organici*. E, difatti, sotto la forma di regolamento, più che sotto quella di legge, esse compariscono, anche oggi, presso la massima parte dei popoli.

2. MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO. SUOI ELEMENTI. — Comunque sia, la materia, sulla quale si spiega l'azione di quelle norme, ha un carattere speciale. La compongono gli scritti, dai quali risultano i provvedimenti, gli *acta* (da *agere*), presi dal magistrato nell'interesse dello Stato, della collettività e dei singoli (*acta, acta publica, acta militaria* ec.) in virtù del proprio *imperium* e nell'esercizio delle sue funzioni. La compongono altresì i verbali dei Consessi deliberanti, che fanno legge (*actorum commentarii*); quelli co' quali venga confermata una concessione o privazione di diritto (*acta forensia, acta iudiciorum*); le *gesta* (da *gerere*) che secondo, una definizione, sono gl'*instrumenta iuridica in quibus testimonia de gestis alicuius continentur*; ec. È dunque materia che ha strettissima attinenza colla essenza stessa della Società e dello Stato; che ne riguarda preferibilmente gl'interessi e gli scopi; che avvolge nelle sue spire tutte le attività individuali, private, per farle convergere alla suprema ragione sociale, anche se originalmente non avessero quel carattere. Perciò è materia di *diritto pubblico*; e del diritto pubblico possiede tutte le caratteristiche, tutti gli elementi. Essa difatti si decompone nei suoi elementi principali, di uno de' quali non può fare a meno; e lo considera pertanto come *elemento necessario*; dell'altro può, eventualmente, riconoscere il bisogno e trattarlo perciò come *elemento contingente*. Nel campo archivistico elemento necessario è la *conservazione degli atti*; elemento contingente ne è la *comunicazione*.

Allo svolgimento dei rapporti, ai quali danno luogo questi due elementi, si applicano le norme giuridiche, tante volte ricordate.

I. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. MOTIVI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI. LEGISLAZIONE RELATIVA. — L'individuo conserva i suoi atti per un interesse più

forte di ogni inclinazione o aberrazione: per guidarsi, per difendersi, per assicurare la propria esistenza; li conserva in quanto essi giovano a tutelare i suoi diritti; li conserva in quanto contribuiscono a ricordargli il passato e ammaestrarlo per l'avvenire. Nel primo caso, li conserva per un uso *giuridico*; nel secondo, per un uso *culturale*.

Quando dall'individuo risaliamo allo Stato, un elemento più complesso viene ad innestarsi a quell'interesse, vale a dire, quello della *utilità generale*, non più soltanto di una parte, e, meno che mai, di un atomo della società, qual sarebbe l'individuo, ma di tutti e di ognuno dei consociati: elemento di natura pubblica, essenziale dello Stato. Allora, questo non dispone più solamente nel proprio interesse, ma si ancora nell'interesse di tutti; e vi provvede colle norme generali suddette, che riproduce, quasi inconsciamente, nei propri decreti.

In Italia quelle norme sono contenute nel *Regolamento per gli archivi del Regno*; del quale l'ultima redazione fu approvata col r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163. Le vicende della guerra e degli anni seguenti ne hanno modificato alcune parti coi rr. dd. 19 novembre 1914, n.° 1290; 26 ottobre 1916, n.° 1687; 7 marzo 1920, n.° 277; 21 ottobre 1923, n.° 2367, allegato B; e 30 dicembre 1923, n.° 2960; sicché, dopo 17 anni, si sente il bisogno di rivederne il testo e di aggiornarlo perché stia in armonia colle leggi generali più recenti, segnatamente in quanto concerne il personale, e cogli ultimi progressi; ed è probabile che, non molto dopo la comparsa del presente scritto la nuova compilazione veda la luce.

Gli archivi della S. Sede sono retti dal Regolamento dell'Archivio vaticano del 1 maggio 1884 con alcune modificazioni.

Per la Francia, si hanno parecchi provvedimenti, che dimostrano la cura della direzione in carica a correggere le deficienze riscontrate nel servizio, a perfezionare quest'ultimo e metterlo all'unisono della scienza. Sono il *Règlement général des archives du ministère des affaires étrangères* del 6 aprile 1880; il *Règlement des archives nationales* del 14 maggio 1887, integrato da un'ordinanza del ministro della pubblica istruzione del 16 maggio dello stesso anno e da un regolamento interno del 1888; la legge 11 maggio 1921 sugli archivi dipartimentali coll'ordinanza 1 luglio 1921, che approva il *Règlement général des archives départementales* e coll'*Instruction du 9 janvier 1922 pour l'établissement des récolements* (verifica dello stato di consistenza dei locali, dell'arredamento e mobilia e della suppellettile archivistica) *dans les archives départementales, communales et hospitalières*; la legge 29 aprile 1924 relativa al deposito di atti comunali

negli archivi dipartimentali, l'ordinanza 31 dicembre 1926, portante approvazione del *Règlement général des archives communales*.

Gli archivi bavaresi sono governati dalla *Bekanntmachung* del 28 febbraio 1899; quelli sassoni, dalla *Benutzungsordnung für das Hauptstaatsarchiv* di Dresda. La legge del 1918 regge gli archivi dei Paesi Bassi; e il decreto del 18 giugno 1918, quelli della Russia sovietica.

Gli archivi spagnuoli si uniformano al r. d. 22 novembre 1901, che approva il *Reglamento para el régimen y gobierno de los archivos del Estado, cuyo servicio está encomendado al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos*; quelli portoghesi, al *Regulamento do arquivo da Torre do Tombo*; ec. ec.

2. CONCENTRAMENTO DEGLI ATTI. Prima cura dell'amministrazione, in materia, è quella d'impedire la dispersione o distruzione dei propri atti: e, poiché l'esperienza dei secoli insegna che il danno, proveniente da quella dispersione o distruzione, si produce più facilmente e con maggiore intensità quando quegli atti siano lasciati sparsi pei diversi uffici, dai quali sono emanati, ma coi quali, alla lunga, non hanno più alcuna relazione, così l'amministrazione tende a concentrarli gradatamente in archivi sempre maggiori fino a riunire quasi tutti quelli omogenei in un archivio generale ⁽¹⁾.

Questo archivio generale è quello, che abbiamo insegnato chiamarsi archivio del Regno, archivio nazionale, archivio di Stato, archivio provinciale del mezzogiorno d'Italia e di Sicilia, archivio dipartimentale, e simile.

Rispetto all'archivio del Regno regna tuttora nella mente degli estranei al servizio una sufficiente confusione, che lo assimila agli archivi di Stato, come persino il Consiglio per gli archivi lo assimilava nella seduta del 23 maggio 1878. È vero, però, che il verbale 71 del 1883 del medesimo Consiglio dichiarava che « se l'archivio centrale del Regno non ha, per ora, l'esistenza e la forma desiderata ed è provvisoriamente tenuto sotto l'autorità della Soprintendenza e quale una sezione dell'Archivio di Stato di Roma, pure è destinato a una vita autonoma sotto la immediata dipendenza del ministro, e senza alcun collegamento coll'archivio di Stato. La separazione dell'archivio del Regno da quello di Stato è pure stabilita

⁽¹⁾ Sulla necessità di tale concentrazione nel cessato impero Austro-ungarico scrisse già il sig. von SCHOENOWSKY nelle Mittheilungen der dritten Sektion (Archiv) der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und historischen Denkmale IV. Wien, Braumüller, 1899.

dal disegno di legge sugli archivi, che sta per essere discusso » ma non fu « al parlamento».

Le ultime redazioni del regolamento archivistico hanno chiarito l'uno eccesso e l'altro e spiegato in che consista veramente l'archivio centrale del Regno; e, quindi, non consentono più di continuare nella confusione lamentata, confusione che non si addice alla cultura dei funzionari, che la fanno, ed ostacola eventualmente la necessaria concentrazione delle scritture. Alla loro volta, gli archivi provinciali del mezzogiorno e della Sicilia aspettano tuttora che la riforma, ad alta voce ed incessantemente domandata, li riconduca allo Stato dal quale furono divelti, nel 1865, soltanto da arzigogoli fiscali. I voti formulati in proposito corrispondono a quelli che da più parti insistono per l'unione, non la fusione, degli archivi notarili cogli archivi di Stato, che in molte regioni ne conservano già gli atti più antichi. La più recente manifestazione di quest'ultimo voto si trova nell'ordine del giorno del 1 febbraio 1928 del Sindacato fascista notai della provincia di Parma.

Comunque sia, al concentramento delle scritture l'amministrazione perviene col mezzo del *versamento*, ovvero cessione di quelle scritture, fatto dall'ufficio, che le redasse, all'archivio generale, appena esse abbiano superato i limiti presumibili dell'utilità immediata. Con tale operazione, l'amministrazione libera i vari uffici dalla responsabilità di custodire quegli atti, dall'ingombro, che, per non essere più immediatamente utili, possano recare e che potrebbe spingerle a disfarsene in malo modo; assicura ad essi altresì un notevole risparmio di locali, di spese di manutenzione e d'impiegati, sostituendovi l'unico locale e l'unico personale degli archivi generali.

Questi benefizi furono e sono riconosciuti non solamente in Italia, ma altresì altrove, per esempio, in Francia: ove il rispetto per l'altrui autonomia potè, da un lato, suggerire ad Enrico Stein e colleghi, raccolti in adunanza professionale il 10 aprile 1904, parole prudenti e assennate per giungere al desiderato scopo ⁽¹⁾; dall'altro, pur non avendo, l'anno precedente, fermato il movimento diretto a ottenere il versamento negli archivi dipartimentali di quelli spedalieri anteriori al 1801 ⁽²⁾, di continuo minacciati da eliminazioni inconsulte, offrire ampio campo a presentare al Senato ⁽³⁾ e ottenervi il 17 marzo 1904 ⁽⁴⁾ l'approvazione di un disegno di legge pel deposito volontario in quei

⁽¹⁾ Nel *Bibliographe moderne*, n.° 47 (1904), p. 225 e ss.

⁽²⁾ *Ivi*, n.° 42 (1903), p. 425.

⁽³⁾ *Ivi*, n.° 51-52 (1905), pp. 194-195.

⁽⁴⁾ *Ivi*, n.° 62-63 (1907), p. 142 e ss.

medesimi archivi degli atti dei notai conservatori anteriori al 1790. Lo stesso rispetto diede modo al sig. Déprez di consigliare di salvare gli atti dello stato civile e delle cancellerie giudiziarie versandoli ancora in quegli archivi (¹). Una circolare del ministro dell'istruzione in data del 19 maggio 1908 informava del consenso del guardasigilli al versamento dei rapporti politici dei procuratori generali dal 1849 al 1870 (²); e nel 1909 versavano i propri atti agli archivi nazionali di Parigi i ministeri dei lavori pubblici e delle colonie (³).

La legislazione italiana prescrive il concentramento degli atti delle pubbliche amministrazioni, ove ciò sia possibile; ed estende talvolta l'efficacia delle sue disposizioni anche sugli archivi di altre istituzioni. Così, le applica alle scritture della corporazioni religiose soppresse, che, se finanziariamente hanno perduto tutto il loro valore, non sono prive invece d'importanza per la cultura, e, a tale titolo, meritano di essere accuratamente conservate. Non contempla invece gli atti delle confraternite, delle quali, in verità, la maggior parte non si occupa se non di pratiche religiose. Ma, pure, fra esse alcune ve ne sono che potrebbero recare utile contributo agli studi; e pur troppo, progressivamente scompaiono e fanno scomparire le proprie carte.

Senonchè, a quella regola ragioni diverse hanno fatto derogare. Per le condizioni particolari dell'Italia, insieme con quelle corporazioni religiose sono stabilite sul territorio e specialmente a Roma, anche le Curie generalizie dei varii Ordini religiosi, che presiedono ai negozi e interessi generali dell'ente, all'unità d'indirizzo in grembo alla Chiesa cattolica-romana. Qui non trattasi più di beni materiali, ma di beni morali, appartenenti a tutt'altro ordine politico, retto dal diritto internazionale, anche se s'intrinsechi presso di noi con manifestazioni del tutto interne. In virtù del riconoscimento del carattere internazionale del Pontificato, furon specialmente esclusi da quell'incameramento gli atti che servivan alle Curie predette per l'esercizio del loro alto ministero (⁴).

Oltracciò, fin dalla legislazione borbonica abbiamo un'altra eccezione in favore degli archivi benedettini del mezzogiorno d'Italia per le grandi benemerenze di quell'Ordine verso la civiltà e gli studi.

(¹) Nel *Bibliographe moderne*, n.° 67-69 (1908), p. 193 e ss.

(²) Ivi, n.° 67-69 (1908), p. 209-210.

(³) Ivi, n.° 76-78 (1909), p. 351-352.

(⁴) Art. 22 della legge 19 luglio 1873, n.° 1402, serie 2.^a colla quale vennero estese alla provincia romana le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 29 luglio 1868 sulle corporazioni religiose e sui beni delle medesime.

Sussistono tuttora gli archivi monastici di Montecassino, in provincia di Frosinone, di Montevergine, in quella di Benevento, e di Cava dei Tirreni, presso Salerno come sezioni separate rispettivamente dei vicini archivi di Stato di Roma e di Napoli. Anzi, quasi per ricondurre l'eccezione nella regola, i pp. Abati di quegli arcicenobi sono considerati ad honorem come vice archivari di Stato, al modo stesso che sono custodi dei monumenti artistici, che costituiscono quegli edifici (¹).

Altrove ancora, il carattere o l'uso consigliano un trattamento di convenienza. Sono infatti eccettuati dal concentramento gli atti, che le varie amministrazioni ritengono non del tutto esauriti nei loro effetti ovvero utili ancora alla trattazione degli affari correnti, anche se quella vitalità, quell'utilità si protragga per parecchie decine di anni e forse anche per secoli. L'interesse generale richiede talvolta tale eccezione; che tuttavia in alcuni paesi viene temperata per riguardo allo studio scientifico del materiale, raccolto presso quei dicasteri, con non infrequenti concessioni di comunicazione di esso a studiosi, previo parere, ben inteso, di commissioni speciali preposte alla vigilanza di quelle raccolte. In Italia conservano i propri atti la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e i Ministeri della difesa nazionale; i cui archivi non sono pubblici. Altrove, più lunga, è la lista degli archivi storici ministeriali; come abbiamo accennato. Per gli Stati Uniti dell'America settentrionale, il sig. Gaillard Hunt, capo della divisione dei manoscritti, ossia della Sezione storica archivistica della National Library di Washington, formulò alcune regole particolari, dirette a presiedere, nella grande Confederazione, al versamento degli archivi amministrativi centrali negli archivi storici (²).

3. CONSERVAZIONE DELLA SUPPELLETILE ARCHIVISTICA. — Comunque e dovunque avvenga, la conservazione degli atti mira non solamente alla custodia materiale dei medesimi, ma anche a quella di tutti gli oggetti e apparecchi, che li accompagnano; e comprende tutte le precauzioni da prendere per mantenerne l'integrità e impedirne le possibili alterazioni. Abbiamo largamente discorso del restauro degli atti logori o guasti, non meno che della igiene degli ambienti e delle serie. Possiamo

(¹) Legge organica 12 nov. 1818, cit., art. 32.

(²) *Les versements des archives des administrations dans les archives anciennes* negli Actes du Congrès intern. des arch. et bibl. de Bruxelles, 1910. (Bruxelles, 1912), p. 111 e ss.

soggiungere che presso l'Archivio del Regno è istituito il laboratorio centrale di restauro, suggerito sin dal 1908 da apposita Commissione tecnica, della quale facevano parte il p. Ehrle, i proff. Icilio Guareschi, Luigi Schiapparelli e Ignazio Giorgi; e vi prestano l'opera loro alcuni operatori. Poche parole, invece, abbiamo spese intorno alla conservazione dei sigilli, sia aderenti, sia pendenti, che vanno di frequente uniti agli atti più solenni o importanti.

Ora, anche la manutenzione di questi sigilli merita di essere diligentemente curata: perché serve a studi svariati di sfragistica ⁽¹⁾, di arte, di critica, d'araldica, che costituiscono come uno dei tanti corredi di cognizioni, che devono essere posseduti dagli archivisti.

Quantunque da secoli, e può dirsi da Corrado De Mure, da Zurigo (1275-76), l'attenzione fosse posata su quegli emblemi, gli studi vi si fissarono primieramente in conclusioni scientifiche, per merito di H. A. Erhard (1836), del Natalis de Wailly (1838), e, segnatamente, del de Laborde (1842); il quale diede inizio al museo sfragistico negli Archivi nazionali di Parigi, ricco ormai di oltre 54000 impronte ⁽²⁾.

L'esempio francese fu imitato in Germania, nel Belgio, in Inghilterra e in Austria, ove sorsero ragguardevoli raccolte sfragistiche. Per renderle più utili ancora agli studi, gli istituti, presso i quali furono costituite, ne fecero la riproduzione mediante il *modellamento* (moulage) in gesso, in zolfo, in plastilina o altro minerale, naturale o colorito; e tutta una pratica venne creata per insegnare il modo di procedere a tale riproduzione dalle opere del Lecoy de la Marche, del Winter, dell'Hauviller, del Fleetwood ⁽³⁾ ec., per agevolare lo scambio di quelle riproduzioni ⁽⁴⁾.

In Italia Alessandro Lisini riprodusse sigilli senesi in gesso e in

⁽¹⁾ ILGEN, *Sphragistik* (Grundriss der Geschichtswissenschaft. I, 4). Leipzig, Teubner, 1912, p. 3.

⁽²⁾ COULON A., *Le service sigillographique et les collections d'empreintes de sceaux des Archives nationales*. Paris, Champion, 1916, pp. 156 con 8 tav.

⁽³⁾ LECOY DE LA MARCHE, *Les sceaux*. Paris, Quentin, 1889, pp. 303 e ss.; WINTER G., *Das neue Gebäude der K. u. K. Haus-Hof-und Staatsarchiv zu Wien*. Wien, Gerold, 1903, pp. 20 e ss.; HAUVILLER E., *La conservation des sceaux et les procédés de reproduction* negli Actes du Congrès international des archivistes et bibliothécaires de Bruxelles, 1910. Bruxelles, 1912, pp. 186 e ss.; FLEETWOOD HARALD. *Moulage et conservation des sceaux du moyen-âge*. Stockholm, Norsdet, 1923, p. 11.

⁽⁴⁾ La Francia riproduce i suoi sigilli in gesso; la Germania, in gesso ricoperto di stagnola; il Belgio, in zolfo naturale o tinto; a Vienna, in gesso o in galvanoplastica. Da Metz l'Hauviller consigliava la plastilina.

galvanoplastica; pochi altri furono modellati in gesso o fotografati a Roma, ove abbiamo un fotografo modellatore. Ma sarebbe utile che anche da noi l'uso di quelle riproduzioni si diffondesse, poiché stupende collezioni d'impronte possediamo, per esempio nell'Archivio di Stato di Roma; e un po' dappertutto abbondanti raccolte di tiparii o matrici da ordinare e collocare in vetrina. Pur troppo, l'incuria e il vandalismo hanno finora procurato a quelle raccolte danni lamentabilissimi; a' quali sarebbe però facile rimediare con una maggiore attenzione e cura. Un po' di mastice ⁽¹⁾, adoperato con perizia, basterebbe a riaccostare le cere sgretolate; un po' d'acqua e di spirito applicati con un pennello morbido sarebbero sufficienti a ripulire i sigilli più sudici; qualche custodia di celluloido o di vetro varrebbe a salvare da eccessive pressioni sigilli pendenti di cera o di piombo ⁽²⁾; come una lavatura con smorga o rifiuto di sapone, una spalmatura di vasellina preserverebbero dall'ossidazione così le matrici di ottone, come quelle di ferro. Non saremmo, invece, propensi ad applicare la nichellatura ai sigilli metallici per conservarli, perché ne modificherebbe eccessivamente l'aspetto.

4. VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Pur rispettando l'autonomia delle amministrazioni autarchiche, lo Stato interviene presso le medesime, in virtù della sua potestà di vigilanza e d'ingerenza, per assicurare la conservazione degli atti, utili al pubblico sotto i loro diversi aspetti giuridici e culturali. Ne impone l'obbligo al capo di quelle amministrazioni, si chiami podestà, presidente di deputazione provinciale o di commissione o istituto di pubblica assistenza; e specificatamente ritiene responsabile di tale conservazione il capo, or ora ricordato, e il segretario preposto agli uffici di quella am-

⁽¹⁾ Il barone Fleetwood nell'opuscolo citato, a p. 10, consiglia di comporlo nel modo seguente: far fondere un quarto di chilogramma di cera vergine in un recipiente che si toglie dal fuoco appena tutta la massa sia liquefatta. Allontanato il recipiente dal fuoco, si aggiunga un ottavo di chilogrammo di trementina, ricordando che questa essenza è infiammabilissima. S'incorpori subito la trementina nella cera, e vi si aggiungano tre cucchiainate da minestra di gesso fino da modellare o scagliola, rimescolando tutto il pastume, che si può tingere con colori di terra a piacimento. In pochi istanti la solidificazione avviene, ma prima vuotarne il recipiente. Nell'atto che la composizione si solidifica, costituirne delle pallotte di varia grandezza che all'occorrenza si possono fare facilmente liquefare in recipiente o alla fiamma tanto da formarne pallottole molli che possono essere adoperate o lavorate colla mano o a mezzo di un pennello.

⁽²⁾ CERESOLE V., *Il miglior modo per conservare le bolle di piombo*, nella Rivista italiana di numismatica (Milano, Cogliati, 1903), vol. XVI, pp. 91 e ss.

ministrazione. Quella responsabilità è in loro ordinaria e continua; ma può straordinariamente estendersi ai membri dei consigli di quelle amministrazioni e agli altri dipendenti da esse, che si siano resi passibili di pene per aver turbato quella conservazione con trafugamenti, distruzioni o dispersioni di atti suddetti. Perciò, normalmente, il segretario deve sempre farsi rilasciare l'ordine scritto di estrarre atti dall'archivio per comunicarli altrui, persino anche a Consiglieri nell'aula delle sedute dei consessi. Si renderebbe colpevole se altrimenti si comportasse e diventerebbe solidale col trafugatore o collo smarritore di quegli atti e quindi punibile penalmente a' sensi dell'art. 2094 n.° 3 del Codice civile combinato coll'art. 2 della legge 6 dicembre 1877 n.° 4166, oppure dell'art. 417 del Codice penale. Contro i detentori di simili atti è anche ammessa l'azione di ricupero a richiesta del prefetto della provincia. Tutte queste disposizioni, dirette a mantenere la integrità dell'archivio di quelle amministrazioni, sono completate da quelle che impongono come obbligatorie su tutte le altre le spese per quell'archivio, sotto qualunque aspetto si considerino.

Perciò, quando venga alla luce che, non ostanti tutte le prescrizioni e precauzioni, le pubbliche amministrazioni suddette, perseverino nella loro incuria per i propri archivi, gli organi del Governo hanno l'obbligo d'invitarle ad uniformarsi alla legge, sotto la minaccia di vedere procedere a loro spese al riordinamento di quelle carte.

Senonchè il numero degli enti indolenti o recalcitranti è tale, che non bastano i funzionari governativi da incaricare di quel riordinamento. Si è, perciò, ventilato di recente di ricorrere a misure coattive più energiche, come quella di considerare quelle Amministrazioni quasi incapaci di soddisfare a quel loro dovere e pertanto costringerle a depositare temporaneamente il proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione e a corrispondere al medesimo una somma per le spese del riordinamento.

Sarebbe codesta una comminazione grave, ma necessaria per assicurare i diritti del pubblico, che non possono essere abbandonati all'arbitrio individuale. Non toglierebbe a quegli enti la proprietà dell'archivio: ma li inabiliterebbe, per un certo tempo, a gestirlo, tacciandoli poco onorevolmente di incapacità. Ché se quegli amministratori si ravvedessero e dessero affidamento in proposito, nulla vieterebbe di restituire l'archivio.

Del resto quell'istituto del deposito si ritrova anche indicato nell'art. unico della Legge francese del 29 aprile 1924 sugli archivi comunali e negli art. 20 e ss. del relativo regolamento. Ove, dopo aver data facoltà al sindaco di depositare presso l'archivio dipartimentale gli

atti comunali ultracentenari, si prevede il caso che quei medesimi atti storici corrano pericolo per l'incuria del Comune; e si dispone che: «quando l'archivista dipartimentale abbia fatto constare per sua relazione scritta che la conservazione dei documenti storici non sia sufficientemente assicurata dal Comune, spetta al prefetto di ordinarne il deposito di ufficio, alla scadenza del termine di sei mesi dall'ingiunzione rimasta inascoltata».

5. ARCHIVI PRIVATI. — Per quel che concerne gli archivi privati, la legislazione di tutti i paesi è impotente a impedirne la distruzione. Però si rimedierebbe a questo inconveniente, dovuto all'assenza dell'amministrazione, ritornando all'antico, almeno, per quel che concerne la vigilanza su questi archivi, e ricostituendo le soprintendenze archivistiche effettive, che col mezzo di ispezioni e di riunioni saprebbero far rispettare il nostro patrimonio storico, come sanno fare rispettare quello bibliografico le soprintendenze, specialmente a ciò istituite. Ragioni varie, non tutte convincenti, hanno sinora ostacolato quella ricostituzione; ma la riforma del regolamento archivistico, che si sta compiendo, sembra tener conto dell'importanza della questione, come accennammo altrove.

Quando non vi sia appiglio alcuno per intervenire, e le carte non trattino se non di affari assolutamente familiari, lo Stato non può violare la libertà individuale. Può scendere in campo soltanto se il proprietario, con qualche manifestazione, renda pubblica la propria intenzione di disfarsi delle sue carte; e, fra queste, venga scoperta l'esistenza di atti utili per la scienza o per l'amministrazione. Esercita, allora, quel diritto di prelazione, del quale abbiamo tenuto parola.

Tuttavia, senza ricorrere a quell'estremo, esso offre a coloro, che vogliano accettarlo, il modo di non essere infamati per vandalismo commesso, oppure di rimanere talvolta ancora proprietario delle proprie cose. Quel modo consiste nel lasciar loro la scelta fra il dono e il deposito del proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione. Col dono la proprietà degli atti passa allo Stato, è vero; e questo li tratta alla stessa stregua dei suoi propri. Col deposito, invece, con quel deposito che corrisponde all'istituto or ora rintracciato nella legislazione francese, il privato conserva la proprietà degli atti e la piena libertà di consultarli e trascriverli gratis a suo piacimento. Lo Stato glieli ordina e custodisce sinchè non gli convenga riprenderseli; contro il semplice corrispettivo della proclamazione della pubblicità di quegli atti, vale a dire della facoltà concessa ad ogni cittadino di esaminarli a scopo scienti-

fico, non contenzioso: pubblicità che si attacca indelebilmente ad essi, né può più essere negata, neppure dopo il ritiro del deposito.

Gli art.106-107 del real decreto 22 novembre 1901 disciplinano in Spagna l'accettazione e il ritiro dei depositi volontari; ai quali il depositante può imporre tutte le condizioni, che voglia, fuorché il divieto di comunicarne gli atti al pubblico e la pretesa di indennità per gli eventuali deterioramenti.

6. DEPOSITO. — Nei casi, che abbiamo or ora citati, il deposito, volontario o forzoso che sia, ha sempre per depositario lo Stato: per cui potrebbe dirsi deposito passivo, poiché gli atti non sono suoi; esso li custodisce soltanto e li ordina; fa le spese di tale custodia e ordinamento; li mette a disposizione del pubblico, ma deve essere sempre pronto a restituirli al proprietario. È una specie di deposito conservativo che si assume liberamente; e corrisponde fino a un certo punto al deposito giudiziario che talvolta viene fatto nell'archivio con tutte le norme giuridiche relative. Ma non sempre lo Stato subisce il deposito; talvolta egli *lo fa*, per ragione di convenienza o per altra necessità. Allora, egli stesso o lascia o consegna ad altro ente o anche ad uffici periferici archivio o atti, che dovrebbero di regola trovar posto nei suoi propri archivi; diventa quindi a sua volta depositante di atti suoi, affidandone altrui la custodia e talvolta anche l'ordinamento, e la comunicazione al pubblico. In tal caso, non può più parlarsi di deposito passivo, ma si bene di *deposito attivo*.

Il deposito attivo non si differenzia da quello passivo se non nel mutamento del depositante e dello scopo. Il deposito passivo è essenzialmente conservativo e può essere fatto in qualunque luogo si voglia; quello attivo, oltre alla conservazione, mira anche ad agevolare la comunicazione degli atti *sul posto* ove furono redatti. Perciò il deposito attivo può esser fatto da parte dello Stato, e, più limitatamente da parte del privato, sia a titolo amministrativo, sia a titolo culturale, sia ancora a *titolo amministrativo e culturale* insieme.

Il deposito è fatto a *titolo amministrativo* quando lo Stato lascia alle amministrazioni redattrici degli atti, che invece vorrebbero versarli nel prossimo archivio di Stato, la custodia dei loro propri archivi o di archivi consimili, in attesa della creazione dell'istituto che debba riceverli. È il caso di molti uffici periferici, la cui sede sia in località priva di archivi di Stato. Essi debbono conservare le proprie carte, non solo; ma, talvolta, possono vedersi affidate anche quelle dello stesso ramo amministrativo provenienti da agenzie della circoscrizione,

soppresse o cessate: come nel caso recente della soppressione di uffici giudiziari e finanziari e dell'abolizione delle sottoprefetture.

Non bisogna però confondere questo deposito colla facoltà lasciata a certi dicasteri di conservare i loro atti senza versarli all'archivio di Stato, facoltà della quale abbiamo or ora tenuto parola. Il deposito riguarda atti di cui l'utilità immediata non sia più riconosciuta dall'ufficio competente: mentre l'eccezione presentata da questi dicasteri concerne atti di cui sia sempre permanente l'utilità immediata.

A *titolo scientifico o culturale* il deposito di atti propri è fatto dallo Stato quando li affida alla custodia di un istituto non archivistico, perché possano esservi più facilmente consultati dagli studiosi. Così, per esempio, le carte di Domenico Farini, acquistate per l'Archivio di Stato di Roma, sono depositate presso la Biblioteca centrale del Risorgimento, ove integrano quelle del padre di lui, Luigi Carlo, e costituiscono quasi un tutto, di cui lo studio riesce più proficuo presso un istituto piuttosto che presso l'altro. Tale deposito si avvicina di molto al prestito o comunicazione di atti fuori dell'archivio, del quale terremo più avanti discorso; se nonché è di durata più lunga, né si revoca se non per sopravvenienza d'inconvenienti o di circostanze particolari.

Infine, il deposito è fatto a *titolo amministrativo e scientifico* insieme, quando per non allontanarne gli atti dal luogo ove furono redatti e quindi permettere al pubblico, in generale, pei suoi interessi, e agli studiosi, in particolare, pei loro lavori, di consultarli, lo Stato lo affida a un istituto sia governativo, sia autarchico del luogo stesso; coll'obbligo di curarne la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione e di soggiacere perciò alla vigilanza particolare della direzione archivistica della circoscrizione. Nel dopo guerra questa forma di deposito si è venuta di frequente verificando. Il maggiore di tali depositi è, per ora, quello concesso dallo Stato al comune di Perugia, alla cui biblioteca civica furono affidate le 32.000 pergamene dell'antico Comune perugino sequestrate nella villa Gunther a Fasano riviera (Garda), delle quali abbiamo già tenuto parola; le carte della delegazione pontificia di Perugia, e altri atti di magistrature esistenti o esistiti in quella città. Alla amministrazione provinciale di Ancona fu affidato il deposito di quegli archivi delegatizio e giudiziario; ai comuni di Spoleto e di Rieti, lo stesso, ec. ec. Con ciò, mentre si è giustamente soddisfatto ad un lodevole sentimento di quelle terre e si sono gettate le basi per la estensione della rete archivistica, si è evitato il pericolo della centralizzazione, che abbiamo già messo in evidenza, e si è assicurata agli studiosi locali la materia pei loro studi, materia che tutto in quei luoghi contribuisce a meglio intendere, illustrare e rendere

utile anche agli interessi paesani. Forse v'ha chi avrebbe preferito avere tutti quegli atti a portata di mano in un solo istituto; ma una forte tendenza si oppone ormai a quell'egoismo centralista per rispetto a quegli interessi paesani e al desiderio di diffondere maggiormente la cultura.

Qualunque sia la forma di deposito, è opportuno rilevare che quello passivo, che importa una assunzione di doveri e di obblighi da parte del depositario, non può essere accettato se non dall'autorità, che può assumersi tali obblighi e doveri, vale a dire, da noi, dal Ministero dell'interno. Il deposito attivo invece implica il riconoscimento di una convenienza basata su dati scientifici e politici, di cui non può essere miglior giudice che un comitato di autorità superiori competenti come, da noi, la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi.

7. RESPONSABILITÀ PER L'ORDINAMENTO DELLE CARTE. — Ma conservare i propri atti non basta, come abbiamo già detto. Il cartaiolo conserva, anche egli, la carta accatastata nel suo magazzino, senza, però, costituirne un archivio, anche quando sia carta eliminata da pubblici uffici. Occorre conservare gli atti in ordine, riordinarli, perché possano veramente rispondere al bisogno, che se ne abbia. Se l'individuo, come tale, si sottrae a quest'obbligo, perché non danneggia che se stesso; non può sottrarvisi un ente, lo Stato, perché entrano in causa interessi di terzi oltre a quelli del detentore; e, procedendo altrimenti, incorrerebbe in *grave responsabilità* e verso se stesso e verso i consociati. È di ieri appena la causa Fontana di Napoli; per la quale, se non fosse intervenuta la perenzione d'istanza, lo Stato sarebbe stato passibile di forte penalità per non avere sufficientemente curato il riordinamento dell'archivio militare di Pizzofalcone, sconvolto in seguito all'incendio del 1876, e, per conseguenza, per non aver potuto rilasciare tempestivamente un certificato di servizio, necessario ad una liquidazione di pensione.

In una qualche responsabilità incorre ancora lo Stato quando non vigili a che l'ordinamento sia completo e non nasconda o trascuri l'esistenza di atto qualsiasi. Tuttavia questa responsabilità è minore della precedente, perché dalla diligenza del personale e dello stesso richiedente può sempre sperarsi di veder mettere a giorno le deficienze di un ordinamento manchevole.

8. L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO è pertanto prescritto ai giorni nostri, come era sin dal secolo XIII. Ma occorre ben precisare che l'ordinamento, del quale trattiamo, riguarda le serie, gli archivi generali e particolari, non già le singole categorie di atti. Queste potranno

essere ordinate nel loro interno secondo il metodo più conveniente; ma l'archivio del dicastero, della magistratura, dell'amministrazione, della corporazione, del notaio, della famiglia o della persona, dovrà essere ordinato secondo l'ordine storico degli affari o degli atti, come si esprime il vigente regolamento archivistico; e, secondo l'ordine storico delle funzioni delle amministrazioni, alle quali appartennero, dovranno disporsi i vari archivi nel loro insieme.

Con siffatta proposizione si volle e vuole ricondurre alla sana dottrina, che vieta l'uso di ogni metodo, non corrispondente alla vita dell'istituto o dell'individuo, che redasse gli atti, allo svolgimento regolare e logico della sua attività, e ideato soltanto per comodità personale del riordinatore o di una determinata classe di persone e di ricercatori. Tale dottrina impone l'uso esclusivo per quegli organismi archivistici del metodo storico, bene inteso, però, per quelli solamente che siano da riordinare. Ché, per quelli concentrati anteriormente e quindi disposti altrimenti, sarebbe del tutto imprudente sciogliere gli ordinamenti precedenti per ridurli al metodo storico; né troveremmo conveniente che così si procedesse per la riluttanza nostra speciale ad ogni scioglimento di unità o di serie, e neppure onesto: perché, secondo noi, non è lecito sconvolgere tutte le serie e, perciò, tutti gli studi condotti sulle medesime, neppure per dare uniformità a tutto l'insieme degli archivi. È meglio rispettare un ordinamento difettoso, specialmente se sia antico e abbia servito a molte ricerche scientifiche.

Presso le principali Nazioni il metodo storico è oggi imposto dalle varie leggi e regolamenti. Ciò nondimeno, tale imposizione ha sollevato alcune obiezioni da parte di coloro, che lo ritennero esagerato abuso di autorità, e lesivo di quella vera libertà, che deve essere lasciata a chiunque lavori, di scegliere a suo arbitrio la via e il modo da seguire. Quelle obiezioni sono tanto più fuor di luogo in quanto si riferiscono a serie di proprietà dello Stato. Questo è nel suo diritto, e, diremmo anche, nel suo dovere, quando prescrive la norma da osservare per l'uso dei beni suoi: né v'ha chi abbia esperienza di archivi e ricordi i disastri compiuti dai metodi, diversi da quello storico, malamente o eccessivamente applicati, che non lo approvi incondizionatamente in proposito. Del resto, lo Stato era anche indotto a quella prescrizione così dai progressi della civiltà e della scienza, che richiedono anzitutto, la massima obbiettività in lavori siffatti per divenire utili al massimo numero di consultatori, come dal ricordo che quel metodo era ed è essenzialmente italiano e applicato largamente in Italia da secoli.

Naturalmente, l'ordinamento degli archivi importa anche che questi siano copiosamente forniti di tutti gl'istrumenti, che ne agevolino così

il riscontro, come la ricerca. E perciò un ordinamento senza inventario, indice, repertorio o rubrica non può essere considerato come perfetto; come imperfetto va considerato quello che non offra alla ricerca se non i soli elenchi di versamento.

Ciò che significa che il lavoro di ordinamento non è leggiero, né sollecito. Sarà per lo studioso un ritardo spiacevole; ma è pur d'uopo riconoscere come egli se ne avvantaggerà dipoi, quando potrà spaziare su tutto l'archivio senza timore di sorprese o deficienze e sarà da tutti gl'istrumenti suddetti agevolato nelle sue indagini. Ne consegue che, durante le operazioni di ordinamento e finché gli atti non siano ordinati e inventariati, non sia conveniente comunicarne uno qualunque, da un lato, per la responsabilità che graverebbe sullo Stato per l'imprudente comunicazione di una parte che non si sappia come si colleghi col resto dell'archivio, dall'altro per la naturale cautela da prendersi contro qualsiasi eventuale dispersione o distruzione prima di sapere ove collocarla, e contro ogni comunicazione frammentaria che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica.

9. ESTRAZIONE DI ATTI. — La conservazione e l'ordinamento degli atti dipendono naturalmente dalla permanenza di essi nello stato nel quale sono pervenuti in archivio. Se questa permanenza viene a mancare o a scemare, non può più aversi né conservazione né ordinamento: il che viene espresso dalla norma generale che un atto entrato definitivamente in archivio non deve più uscirne. E, difatti, l'estrazione dall'archivio di atti immessivi, ordinati e inventariati è da per tutto vietata o, per lo meno, regolata da norme speciali: perché non solamente sconvolge tutte le elaborazioni e tutto il lavoro, spesi intorno a quegli atti, ma ancora sottrae elementi a quella ricostruzione storica, alla quale mira l'ordinamento archivistico. Il divieto di estrazione vale naturalmente fin dove vi sia una forza che possa farlo rispettare. Purtroppo, allo stato della civiltà e della legislazione, non ha presa sugli archivi privati: e la conseguenza di questa impotenza si manifesta chiaramente nel numero notevole di atti, che arricchisce i cataloghi dei librai antiquari.

Comunque sia, quel divieto non soffre almeno in Italia e nella massima parte degli altri paesi, se non rare eccezioni che, attentamente esaminate, sembrano considerare le carte, alle quali si riferiscono, come se fossero ancora nello stadio di deposito provvisorio, non già in quello di versamento definitivo.

L'Archivio del Regno, dovendo servire al concentramento delle scritture dei dicasteri centrali, che si accumulano in modo impressio-

nante, è per necessità spesso obbligato a riceverne di quelle, delle quali non sia terminato il periodo di maturazione in un deposito locale e pel giro degli affari possa quindi essere ripresa la vita o trattazione negli uffici. Questa *riassunzione* può essere temporanea o definitiva. Della prima non è qui luogo di parlare, perché assume la figura di semplice comunicazione di precedenti. L'altra avviene quando l'affare o l'individuo, di cui in oggetto, ritorni in considerazione per un ulteriore svolgimento o una ulteriore prestazione di servizio: donde la convenienza di riunire tutti i fascicoli relativi presso l'ufficio investitone.

Per gli archivi di Stato diversa è la ragione dell'estrazione di atti. Di solito questa avviene per ragione culturale, vale a dire per la convenienza di aggregare a nuovo maggiore istituto serie o parti di archivio, che, in mancanza di esso, erano state allegate a istituto precedentemente esistente: come sarebbe il trasporto a Pisa, ove nel 1865 fu costituito anche un archivio di Stato, delle carte pisane, sino allora conservate in quello di Firenze.

Siccome, però, la ripetizione di domande di trasferimento di atti da un archivio all'altro avrebbe potuto disgregare tutto quanto il nostro patrimonio e frastornare gli studi, così il Consiglio superiore per gli archivi, di cui è obbligatorio il parere in questi casi, deliberò di non più accoglierle per conservare intatte ove erano pervenute e ormai studiate e adoperate le concentrazioni anche di atti relativi ad altre circoscrizioni archivistiche. E ciò valse specialmente per le carte Farnesiane trasportate a Napoli, non dalle amministrazioni recenti, ma da Carlo di Borbone, quando portò la propria dinastia ad assidersi su quel trono.

Non va confusa colla estrazione di atti la restituzione di quelli, che fossero stati sequestrati per mal governo dei medesimi, come abbiamo già accennato. È stato il caso del preziosissimo archivio del cenobio benedettino di Montevergine sequestrato per la trascuranza nella quale era tenuto, e restituito di recente in seguito agli affidamenti dati da quei religiosi. Non va neppure confusa la restituzione dei depositi volontari, della quale diremo or ora.

La Spagna è più larga delle altre nazioni in faccenda di estrazione di atti degli archivi, sebbene la circonda di molte cautele. La sua legislazione ne tratta agli art.72 e seguenti del regolamento approvato con real decreto del 22 novembre 1901. Non è inopportuno a tal proposito riportare il disposto degli art.74 e 77 che suona: « Cuando la experiencia demostrase la utilidad de reunir en un establecimiento toda la documentación relativa a un instituto o a una determinada manifestación de la vida nacional o a un ramo de la historia, el Jefe

de aquél lo expondrá al Subsecretario de instrucciòn publica y bellas artes, quien, previo informe de la Junta facultativa del Cuerpo, podrá disponer la translaciòn de los documentos adonde sean más utiles para la consulta . . .».

« Cuando por escasez de local o per otras causas el Jefe de un archivo especial creyese que debía descargar de papeles el establecimiento, lo participará al Jefe del departamento o centro correspondiente, quien se dirigirá al Ministro o Subsecretario de instrucciòn pública y bellas artes para que autorice la translación de aquéllos al Archivo Histórico Nacional o al Central de Alcalá de Henares ».

Queste disposizioni, ispirate unicamente da criterii scientifici, non giuridici, spiegano la ragguardevole concentrazione di archivi ecclesiastici presso l'Archivo Histórico Nacional e il proposito di trasferirvi anche l'archivio di Simancas; che, del resto, non aveva ragione di essere costituito a Simancas piuttosto che in altra città, allora capitale del Regno, e più di essa in diritto di possedere e conservare le carte delle amministrazioni centrali.

10. RESTITUZIONE DEI DEPOSITI. — La restituzione dei depositi volontari non è una vera estrazione di atti, poiché l'istituto stesso del deposito presuppone già questa restituzione e quindi gli atti immessi a tale titolo non possono essere mai considerati come di proprietà assoluta dello Stato. La questione fu da noi stessi per la prima volta sollevata molti anni addietro (1); vi abbiamo ripetutamente accennato nel corso di questo lavoro; ed abbiamo anche rilevato nelle pagine precedenti la necessità di conservare agli atti relativi quel carattere di pubblicità che lo Stato soltanto domanda come corrispettivo della fatica e delle spese dell'ordinamento e della conservazione del deposito. Gioverà ripetere questo rilievo per metterlo bene in evidenza. Lo Stato accoglie atti nei propri archivi, li ordina, li custodisce non per far piacere al proprietario di essi, dichiarato o supposto, non per assicurargli un risparmio di locale, di spesa, di fastidi, ma agisce nell'interesse generale, che gl'impone d'impedire la dispersione o distruzione di quegli atti. Così procedendo, rende naturalmente un servizio alla civiltà ma direttamente al proprietario; che sarebbe gravato non soltanto di quelle spese, ma altresì di grave responsabilità morale. Gli

(¹) Cfr. *Rivista delle biblioteche e degli archivi* (Firenze, Olschki, 1901), vol. XII, pp. 65 e ss. e 149 e ss. Cfr. anche le opinioni espresse su quell'articolo di B. CANAL e A. LANZA, *ivi*, pp. 125 e 147, e XIII, p. 16.

rende dunque un servizio notevole, che merita compenso: e questo compenso richiede nell'accettare il deposito, ovvero nell'accogliere semplicemente quegli atti coll'imporre l'obbligo di lasciarli liberamente comunicare agli studiosi per scopo scientifico, non contenzioso. Con tale obbligo lo Stato viene a imprimere a quegli atti un carattere pubblico, che non può, né deve essere mai più disconosciuto dal proprietario e deve essere perpetuamente esercitato.

E, poiché quel carattere è divenuto indelebile, è naturale che segua le carte anche dopo la loro restituzione al proprietario, e che questi, dunque, sia obbligato, ad ogni richiesta di studioso, trasmesse dagli dalla competente direzione archivistica, a permettere la consultazione di quelle carte sia in casa propria, sia presso l'archivio suddetto.

Affine a questa specie di restituzione è quella di carte di corporazioni religiose soppresse, dapprima incamerate, poi, per varie ragioni restituite alla risorta o riconosciuta corporazione. E lo stesso trattamento subiscono quelle carte anche dopo la restituzione. Un limpido esempio ce n'è offerto dalle carte della Procura generale della Compagnia di Gesù, restituite dal Governo italiano alla Compagnia stessa nel 1921. Gli atti, che le compongono, devono rimanere a Roma e i rr. pp. Gesuiti accolgono ogni domanda di studio venga loro rivolta direttamente o pel tramite della soprintendenza archivistica locale, mettendo gli atti a disposizione degli studiosi nella loro casa del Gesù o presso la soprintendenza stessa.

Quel carattere di pubblicità, invece, non comparisce nei depositi giudiziari, che possono essere ordinati in archivio, come, per esempio, in quello delle carte della famiglia dei Conti di Rovasenda nell'Archivio di Stato di Torino. La consegna in archivio, la restituzione al proprietario non dipendono dalla volontaria accettazione dello Stato né dei suoi organi, ma esclusivamente dall'autorità giudiziaria; non assumono quella forma d'interesse generale che ha presieduto ai depositi volontari e quindi non portano seco il corrispettivo da dare ad un servizio reso dallo Stato. Il deposito giudiziario può essere fatto presso un archivio o altrove e non implica quindi la facoltà nel cittadino di venire ad esaminarlo, né di continuare a esaminarlo anche dopo la restituzione. Infine i depositi obbligatori delle scritture delle pubbliche amministrazioni assumono tutt'altro carattere, né danno luogo a restituzione: sono veri e propri versamenti.

11. ELIMINAZIONE DELLE SCRITTURE INUTILI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. — Dopo l'esposizione anche eccessiva della

relativa teoria, da noi fatta, sarebbe esoso ripetere che l'eliminazione delle scritture inutili è fra le operazioni più delicate e certo la più grave di tutto il servizio archivistico, e ch'essa deve precedere l'immissione degli atti in archivio per non sommergere quelli di sicuro interesse sotto la mole di carte senza valore, e, quindi, impastoiare sin dall'inizio tutto il lavoro dell'archivista.

Dalla cernita, che conduce a quell'operazione, emergono gli atti che hanno importanza per se stessi o collegati con quelli della stessa provenienza. E tale importanza non va mai considerata sotto un sol punto di vista, con un criterio esclusivo; poiché può sempre riferirsi a parecchi interessi presenti e futuri, così del campo reale, come di quello morale; e costituire un elemento notevole per gli studi storici. In contraddizione alle norme, date dalla circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1881, n.° 8900. 17, secondo le quali, senza tener conto della storia né della dottrina e giurisprudenza in proposito, fu fissata la data del 1800 come quella indicante una distinzione fra carte antiche e moderne, norme che tutto il nostro discorso riprova e respinge, noi ci sentiamo sempre più inclinati a ripetere col ministro Terenzio Mamiani della Rovere (1860) e con Cesare Guasti (1875), che non sapremmo indicare, a rigor di termine, quale documento possa considerarsi inutile per gli studi storici presenti e futuri; e quindi che sia già grande concessione quella fatta accogliendo i criterii giuridici, che ci permettono di posare su basi positive la ricerca e dichiarazione dell'inutilità degli atti. Perciò non possiamo menarla buona al Sebastiani quando sostiene che i lavori preparatorii e i motivi delle leggi e dei decreti reali possono essere distrutti poiché la « loro importanza per la esatta interpretazione della legge o del regio decreto nel caso concreto, cessa effettivamente »: ciò che è dimostrato non esatto dalla continua ricerca delle relazioni che accompagnano tali provvedimenti. Lo stesso dicasi di quello che lo stesso autore sostiene rispetto alla motivazione delle sentenze, ai processi ec. ⁽¹⁾.

Di ciò e di quanto abbiamo esposto in proposito deve tenersi assolutamente conto nel procedere a quella cernita. E poiché tale cernita può esser compiuta presso qualunque ufficio statale o autarchico, lo Stato, per le supreme ragioni della sua essenza, deve preoccuparsi di assicurare la conservazione di quegli atti: e, perciò, interviene nelle così dette commissioni di scarto e nella decisione finale delle relative operazioni. Non ostante la resistenza, che oppongono ancora, da per tutto, le amministrazioni varie, si comincia a stringerle entro regola-

⁽¹⁾ SEBASTIANI EZIO, *op. cit.*, pp. 206 e ss.

menti precisi; e, dopo gli sperperi della grande guerra e del dopo guerra, si riesce sempre più, per mezzo delle commissioni di scarto, a premunire lo Stato e la collettività contro qualunque incidente potesse venire a privarli di atto di importanza.

Perciò la legge 31 marzo 1921, n.°378, per mettere un freno all'aberrazione impossessatasi dai detentori di archivi, ricondusse le operazioni di scarto alla norma, fissata dall'art. 69 del r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163; e il Ministero delle poste e telegrafi arditamente derogò persino per le proprie scritture inutili col r. d. 21 dicembre 1922, n.° 1760 (pubbl. nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 1923, n.° 17) escludendo addirittura la Croce Rossa Italiana dai benefici della vendita delle scritture cedute. Non bastando questi provvedimenti il Consiglio superiore per gli archivi, che, sin dal 1916 sotto la presidenza di Paolo Boselli non aveva cessato di manifestare le sue preoccupazioni, di inculcare la massima vigilanza né di muovere continui richiami in proposito, nella seduta del 9 giugno 1923, sempre sotto la guida dell'illustre uomo che lo presiede, per impedire e limitare la distruzione dei fondi storici ed amministrativi, o almeno per disciplinarla con norme concrete, approvò il seguente ordine del giorno proposto dal relatore Giacomo Gorrini, ordine del giorno che riteniamo pregio dell'opera riportare qui nella sua integrità come ultima espressione autorevole in materia, profferita in Italia:

Il Consiglio ec.

« Considerato il numero ognora crescente di proposte di scarti di documenti, le irregolarità più volte rilevate, e il danno incalcolabile che agli interessi delle pubbliche amministrazioni e de' privati cittadini, non meno che agli studi storici possono derivarne;

Tenute presenti le vive e legittime preoccupazioni de' vari istituti ed enti di cultura e degli studiosi, nonché i voti da essi ripetutamente formulati;

Esprime il voto:

1.°) Che — in genere — siano da limitarsi quanto più possibile le proposte e le autorizzazioni degli scarti negli atti delle pubbliche amministrazioni, vigilando perché ne siano esclusi tutti i documenti che abbiano o possano avere in avvenire qualche interesse storico o amministrativo, e perché siano, in ogni caso, rispettate le formalità prescritte dalle leggi, regolamenti e istruzioni ministeriali;

2.°) Che — in ispecie — il funzionario delegato dal Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato a far parte della Commissione per gli scarti appartenga al personale di concetto, ovvero sia di riconosciuta capacità specifica, allorché provenga da altra categoria;

3.°) Che il Sovrintendente o Direttore dell'Archivio di Stato, ovvero il funzionario da lui delegato, debbano, di regola, esaminare sul posto le serie di atti pro-

poste per lo scarto; che gli elenchi approvati rechino sempre obbligatoriamente, oltre la firma del funzionario delegato, anche il *visto* del Sovrintendente o Direttore;

4.°) Che non debba più essere accolta la iniziativa delle proposte di scarti da parte del Comitato della Croce Rossa; ma che gli scarti si predispongano e si effettuino periodicamente e sistematicamente a cura delle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente nell'interesse degli archivi, mai per altre considerazioni estranee, né tantomeno in ragione dell'utile derivante dalla vendita de' rifiuti proporzionato al quantitativo de' medesimi.

5.°) Che — infine e principalmente — il Governo, riconoscendo le circostanze ora notevolmente mutate e i danni derivati dal dilagare delle proposte di scarti da ogni parte e senza limiti; tenuto conto del movimento culturale sollevatosi in contrario; e mantenendosi sulle direttive che lo hanno ispirato nel sancire la importante deroga col r. d. 21 dicembre 1922, n. 1760; valendosi de' pieni poteri conferitigli; pure riservando alla Croce Rossa la quota-parte dei proventi degli scarti che riterrà opportuna; accolga il voto che il Consiglio fa perché in materia di scarti venga senza eccezione osservata la disposizione contenuta nel 1.° comma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1921, n. 378, astenendosi, in ogni caso, dall'esercizio della facoltà riservata all'Amministrazione dal 2.° comma dello stesso articolo . . . ».

Le commissioni di scarto sono, in Italia, di tre specie. Le une rivedono esclusivamente gli atti già immessi negli archivi governativi. Altre sono istituite presso i dicasteri centrali. Le terze sono incaricate di procedere presso le amministrazioni provinciali.

Abbiamo visto nella parte storica come fossero eliminate intere serie di archivio, quando ne fosse stata riconosciuta l'inutilità. Ma, oggi, non è più lecito, senza grave ragione, pensare a scartare qualunque atto antico; e meno che mai attentare alla integrità degli atti. Senonché, come anticamente, anche oggi, può scoprirsi come, al momento del concentramento, fossero pur portate in archivio serie di scarso valore al loro tempo e a più forte ragione ai tempi nostri, che non avrebbero mai dovuto penetrarvi; per esempio, le contravvenzioni campestri, le bollette del pubblico lotto, ec., e come la loro inutilità assoluta sia da lunga pezza riconosciuta e sperimentata, sicché non riescano più se non d'ingombro e d'intralcio al servizio archivistico. In tal caso su proposta del capo dell'archivio, e, udito il Consiglio superiore per gli archivi, il Ministero autorizza la creazione di una commissione interna di funzionari competenti, che rediga l'elenco delle proposte di scarto, indicando la serie, il numero, l'oggetto, le date estreme della scrittura e spiegando per ogni numero le ragioni, per le quali se ne reputi inutile l'ulteriore conservazione in confronto di quelle che devono essere conservate. Più giustificate riescono queste proposte, quando la commissione possa assicurare che i risultati di quella scrittura siano riportati sinteticamente in altri atti conservati, ov-

vero si ritrovino in duplicati conservati. Quell'elenco in duplice esemplare, riveduto e approvato dal capo dell'archivio e accompagnato da una relazione circostanziata e dal parere conforme di lui, è trasmesso al Ministero, che lo sottopone alla discussione del Consiglio superiore suddetto. Questo, quando l'approvi, ne permette la cancellazione dall'inventario e l'eliminazione.

La stessa procedura è seguita per tutti gli scarti, che si vogliano operare presso qualunque altra amministrazione governativa. Tuttavia, come non v'ha persona più competente in una materia di colui, che la tratti costantemente e quindi possa sapere della sua utilità o inutilità meglio di chiunque altro, possa prevedere in qualche modo l'ulteriore richiesta o silenzio intorno a quella materia, e misurare tutte le conseguenze di una eliminazione intempestiva ed inconsulta; così, per ognuna delle dette amministrazioni sono chiamati a far parte della commissione di scarto funzionari provetti del ramo, ove eliminare le carte inutili. E, siccome, pure essendo anche competentissimi nel proprio ramo, questi funzionari ignorano se quel, che a loro paia inutile, non possa invece giovare ad altre amministrazioni dello Stato, o a ricercatori scientifici, così il loro numero è integrato dal capo dell'archivio di Stato o dal suo rappresentante, che per la sua carica, è più al caso di saperlo.

Attualmente le commissioni centrali di scarto, vale a dire incaricate dell'eliminazione degli atti dei dicasteri centrali, sono composte di due direttori capi divisione, assistiti da un funzionario subalterno del ruolo direttivo, come segretario, e presieduti dal soprintendente dell'archivio del Regno. Le commissioni provinciali di scarto si compongono, a loro volta, di due funzionari del ramo, al quale appartengono le carte, presieduti dal direttore, o da un di lui rappresentante, dell'archivio di Stato della circoscrizione.

Compiute le operazioni, gli elenchi, in duplice esemplare, coll'approvazione del capo dell'amministrazione centrale, alla quale appartengono le carte, e vistati dalla direzione archivistica della circoscrizione, che deve esprimere il proprio parere in proposito, sono gerarchicamente trasmessi al Ministero dell'interno (ufficio degli archivi di Stato). Questo li sottopone al parere della Giunta del Consiglio superiore per gli archivi: che lo esprime, udito nelle sue conclusioni uno dei suoi membri, come relatore. Quando accolga le proposte, la Giunta decide se le scritture debbano essere eliminate mediante la macerazione o altro mezzo di distruzione immediata. D'ordinario, trattandosi di manoscritti di qualunque genere, ne ordina la macerazione, da eseguirsi con tutte le cautele di sigillazione, trasporto e in-

vascazione, atte ad impedire la minima indiscrezione. Quando trattisi di carte valori, di libretti di conti o risparmi, per esempio, provenienti dall'amministrazione postale, ed evitare insane cupidigie, ne decreta addirittura il bruciamento. Il bruciamento fu, del resto, il mezzo più radicale e sollecito di soppressione adoperato sul principio del sec. XIX nei vari paesi per fare scomparire così i processi compromettenti, come i conteggi eccessivamente ingombranti.

La vendita libera non è acconsentita se non nel caso di stampati disusati, di moduli assolutamente in bianco.

12. ELIMINAZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE. — Per la vigilanza e l'ingerenza, che lo Stato esercita sulle amministrazioni degli enti autarchici e parastatali, vale a dire delle provincie, dei comuni, degli enti morali, esso interviene in caso di eliminazione di atti, in modo da tutelare l'interesse generale, senza offendere l'autonomia di quegli enti.

Questi sono arbitri della opportunità di sfollare i propri locali dalle scritture inutili; ma devono deliberare tale sfollamento sulla base di proposte concrete redatte da loro speciali incaricati. Siccome, poi, nessuna delle loro deliberazioni diventa esecutiva senza il visto del prefetto della provincia, così a questo alto funzionario devono sottoporre nei termini di legge, insieme colla deliberazione, l'allegato elenco in doppio di quelle proposte. Prima di darvi corso il prefetto chiede il parere della direzione archivistica della circoscrizione, cui spetta la facoltà di correggere quelle proposte e negare persino l'autorizzazione richiesta.

Questa pratica è seguita, in effetto, nelle provincie sedi di archivi; ma non può tacersi che, altrove, i prefetti raramente se ne ricordano, con grave detrimento del nostro patrimonio storico.

13. ELIMINAZIONI PRESSO PRIVATI. — Rispetto ai privati, e, come tali consideriamo così gl'individui singoli, come le confraternite ed enti ecclesiastici, le società e ditte commerciali ed industriali, ripetiamo che, quando si tratti di atti intimi, famigliari o di pura gestione interna, lo Stato non ha facoltà d'impedirne la eliminazione arbitraria; non ha ragione né modo d'intromettersi in affari privati, se l'individuo non gliene dia lo spunto. Quindi le eliminazioni dagli archivi privati sfuggono alla sua vigilanza.

Tuttavia non sarebbe forse eccessivo domandare che, non potendo persuadere i privati possessori, né gli speculatori, lo Stato si valesse di qualcuno dei molti poteri, che detiene, per convincere invece almeno gl'industriali delle cartiere a chiedere l'intervento di pubblici funzio-

nari competenti, prima di buttare le carte acquistate nella vasca di macerazione.

14. ELIMINAZIONI PRESSO ALTRI PAESI. — La legislazione francese non si discosta di molto da quella italiana; ed è altrettanto guardinga e precisa. Anzi tutto, non vi sono ammessi scarti di carte anteriori al 1830 ; e, poi, lo scarto non è concesso se non per due grandi categorie di scritture, cioè, di quelle, i cui dati essenziali siano riprodotti in elaborazioni riassuntive, segnatamente se queste siano a stampa; e delle altre che abbiano un valore temporaneo e questo valore sia ormai cessato, dopo un termine indicato e illustrato in relativi massimarii. Data la qualità delle carte accumulate negli archivi dipartimentali, questo termine è stato adattato alle varie prescrizioni legali; ma poiché fu riconosciuta l'inutilità di conservare sino alla prescrizione trentennale le contabilità comunali, che annualmente affluiscono a centinaia ad ingombrare i palchetti dell'archivio, senza essere se non raramente riassunte, così quel termine è stato ridotto per esse a un quindicennio soltanto.

Inoltre il regolamento del 1.° luglio 1921 ha tentato di risolvere, a beneficio della collettività, un problema che si presenta in quasi tutti gli archivi, che trattino di personale e l'ha risolto nell'intento di supplire al difetto di consegna all'archivio, dopo il 1903, delle tavole decennali degli atti dello stato civile che, eventualmente possono giovare alla ricostituzione dei registri, quando questi siano andati distrutti. Ha, pertanto, prescritto di conservare gli atti di stato civile allegati a domande d'impiego o altro e non ritirati.

Oltre a ciò, rendendosi conto della possibilità che ben altre scritture possano dimostrarsi inutili, quella legislazione ha investito l'archivista provinciale, vero soprintendente a tutta la materia archivistica della sua circoscrizione, della facoltà di proporre altre eliminazioni, da lui ritenute necessarie.

Come per quella italiana, per la legislazione francese lo scarto non è una operazione normale, ma eccezionale; e quindi non va concessa se non dietro molteplici e successive verifiche, pareri e approvazioni.

Alle commissioni di cernita (de triage), note sotto forma tutt'altro che lusinghiera e pur conservate ancora dalle istruzioni del 12 agosto 1887, il regolamento del 1.° luglio 1921 ha sostituito, per prima, la sola competenza del capo del servizio, dal quale provengano le scritture conservate nell'archivio dipartimentale, come quella della persona, che, per la carica, per la dottrina, per la lunga esperienza, possa,

meglio di chiunque altro, conoscere e prevedere i bisogni della amministrazione, alla quale sia preposta.

Siccome, però, potrebbe darsi che alcuni elementi fossero per sfuggire alle sue osservazioni e, del resto, l'archivio è collocato in edificio di proprietà altrui e precisamente del Consiglio provinciale (Conseil général) sopra cui graverebbe ogni provvedimento atto a rimediare ad ingombro in archivio, così è pur richiesto il parere favorevole di tale consesso; che, per la sua stessa composizione, può offrire competenze locali utili ad ascoltarsi.

Tutti quei pareri sono promossi dall'archivista provinciale in base al massimario surricordato e all'esperienza sua personale, e, quando siano tutti raccolti, sono ancora dal medesimo funzionario accompagnati al Ministro della pubblica istruzione, corredati dell'elenco in doppio delle proposte di scarto, per ottenerne la definitiva approvazione.

Giudiziosamente le istruzioni intorno al regolamento del 1.º luglio 1921 raccomandano di non ammucciare alla rinfusa le carte di risulta dalle operazioni di scarto, ma sì bene di tenerle disposte per serie o versamento e numerate, per poterne redigere l'elenco opportuno e, caso mai, ritrovarvi atto che fosse da escludere dalla eliminazione.

Gli atti delle Prefetture e Sottoprefetture cadono sotto le disposizioni di quel regolamento. Invece, ogni dicastero dispone circa gli scarti dagli archivi delle altre amministrazioni provinciali dipendenti, lasciando però agli archivisti provinciali la facoltà di chiedere il versamento degli atti d'interesse storico, o di riferirne alla direzione degli archivi.

Per quel che concerne gli archivi comunali il regolamento approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, agli art. 33-36, lascia al sindaco la facoltà di eliminare le carte, che rientrino nelle due citate categorie suscettibili di eliminazione, delle quali un massimario speciale indica la prescrizione. Il Consiglio comunale delibera sul modo di alienazione di quelle carte inutili, indicando se debbano essere bruciate, quando lo scarso volume non ne consenta la vendita, ovvero vendute alla buona, o al maggiore offerente in asta pubblica o al pubblico incanto, sempre per essere macerate. La deliberazione e l'elenco delle carte da sopprimersi sono sottoposti all'approvazione del prefetto, e, per esso, dell'archivista provinciale.

In Inghilterra l'ultima parola sugli scarti parrebbe lasciata al Parlamento, sovrano reggitore di tutti gli interessi dello Stato; ma, in realtà, è rimessa al giudizio del Master of the Rolls e del Ministro responsabile del dicastero, al quale appartengano le carte. Il sottoporre per quattro

settimane almeno all'esame dei due rami del Parlamento gli elenchi delle proposte di scarto, se, da un lato, abilita gli onorevoli membri di quegli alti Consessi a rendersi conto di quel che venga loro proposto e a promuoverne eventualmente l'opposizione, dall'altro e praticamente, si risolve in una pura formalità, che non vale il controllo di una Commissione unica superiore estranea all'amministrazione, quale la Giunta italiana.

15. FRENO ALL'ARBITRIO PRIVATO. — Il rispetto, dovuto alla proprietà privata, ha però un limite nell'interesse della collettività. Perciò non dovrebbe impedire allo Stato, rappresentante di questa collettività, d'intervenire, in virtù del diritto di polizia, che gli compete, a frenare l'arbitrio o il capriccio di chi si accingesse, in qualità di proprietario, a distruggere o disperdere atti e scritture, che si sapessero d'indole e valore veramente storici, ovvero notevoli per l'interesse dei cittadini e dell'amministrazione.

Del resto, quegli atti e scritture, quando abbiano veramente quell'importanza, hanno sempre avuto una origine, nella quale lo Stato ebbe grandissima parte: o furono redatti da antenati investiti di cariche pubbliche; o provennero da raccolte fatte più o meno legittimamente. Se siano opera di antenati, la gloria di questi non appartiene più esclusivamente alla famiglia, ma in parte assai maggiore alla Nazione; e quindi la Nazione ha un diritto preminente su tutto quello che da essi promana. Se siano atti originali dell'attività da quegli antenati spesa nell'interesse dello Stato, a questo Stato avrebbero dovuto sin dalla loro morte ritornare; e quindi possono in qualche modo considerarsi come sottratti allo Stato. Se infine siano atti racimolati, ma importanti per la generalità, non possono assumere altra figura che quella di esser stati distratti da pubblico archivio, ove avrebbero dovuto essere sempre conservati. Perciò, oltre a quel diritto preminente, lo Stato ne avrebbe anche un altro più diretto che potrebbe giungere sino alla rivendicazione. A sua volta, il popolo, per cui e in mezzo a cui quegli atti ebbero vita, valore e conseguenze, ha su di essi anche un qualche diritto, che potrebbe benissimo considerarsi quasi come una specie di dominio, morale, se non reale; e, per conseguenza, ha interesse a che essi non siano allontanati ovvero trasferiti in segregazione peggiore di quella che gliene abbia sinora impedita la consultazione; ha interesse a non vedersene privato. Del resto, il popolo era in questa medesima condizione di fronte agli archivi segreti e dinastici, prima della apertura di essi; e, d'altra parte, in materia diversa ma affine, la legge italiana del 20 giugno 1909, n.° 364, sull'inalienabilità delle antichità e

opere d'arte, e il r. d. legge 2 ottobre 1919, n.° 2074 sul riordinamento delle pubbliche biblioteche, fanno già obbligo al privato di denunziare allo Stato le opere e i cimelii posseduti nelle loro private gallerie e librerie, e si aspetta la promulgazione di uguale disposizione rispetto agli archivi. Questa denunzia viene ad essere una specie di deferenza a quei diritti preminenti dello Stato e del popolo, domandata al proprietario, che pur fa parte di quella medesima società; ed insieme, un elemento per la statistica precisa del nostro patrimonio culturale, la cui ricchezza non è solamente un trofeo di gloria, ma bene anche un incitamento a maggior progresso e civiltà. Tuttavia, è deferenza che non compromette i benintenzionati, né scema il diritto di proprietà; ne frena soltanto gli eccessi ed abusi, e rimette nel loro vero valore gli oggetti, che concerne. Anzi, poiché è proprio della natura umana esagerare talvolta e talvolta anche ignorare il pregio dei beni posseduti, questa esatta valorizzazione dovrebbe essere da ognuno ricercata.

16. DIRITTO DI PRELAZIONE. — La conseguenza di quella dichiarazione, vuoi sotto il regime attuale, vuoi sotto quello che instaurerà l'aspettata disposizione per gli archivi, è sempre la stessa, vale a dire la *notifica* al proprietario *dell'importante interesse* della cosa sua o di parte di essa. Tale notifica importa l'avviso di non alienarla o trasferirla all'estero, senza il consenso dello Stato; che, all'occorrenza, può esercitarvi il *diritto di prelazione*, riservatogli dalle supreme ragioni dell'interesse generale. La notifica riman naturalmente lettera morta finché il privato non rimuove da sè le carte; e perciò non può dirsi offenda il diritto di proprietà. Ma quando questo privato le estrae dalle pareti domestiche e le presenta sul mercato al maggiore offerente, e viene pertanto ad ammettere pubblicamente che esse possano cessare di essere unicamente sue e passare da una mano all'altra, allontanarsi dalla località ove erano sinora custodite, esportarsi persino all'estero e rendere quasi impossibile a coloro, che potrebbero giovarsene, di consultarle; quando con tale manifestazione nasce per tutti il rischio di una dispersione dannosa agli interessi della generalità, tutti i diritti latenti dello Stato e del pubblico si rifanno vivi e devono essere esercitati per assicurare e conservare quel che sia considerato come utile ed importante. Lo Stato interviene dunque: e si riserva il diritto di acquistare, a preferenza di qualsiasi altro competitore, quelle carte in un lasso di tempo determinato; scaduto il quale senza risultato, il privato riacquista la piena libertà di disporre.

Con tale procedura la legislazione italiana recentissima, ponendosi francamente in ciò a capo di tutte le altre, ha inteso assicurare, anche di fronte ai privati, la conservazione degli atti, senza preoccuparsi, però, di quelli assolutamente intimi o contabili; e lo ha fatto nel modo meno irritante e più rispettoso possibile verso la libertà, il domicilio e la proprietà privata.

17. RIVENDICAZIONE. — La medesima azione di conservazione essa ha perseguito a maggiore ragione nel caso che framezzo ai manoscritti posti in vendita fossero carte di sua spettanza, che non avrebbero mai dovuto trovarsi in mano di privato, e che pertanto dovessero essere reintegrate nella loro sede. Quando nessuna irregolarità sia l'origine di tale spostamento, lo Stato, per mezzo dei propri organi, vale a dire, il prefetto e il capo dell'archivio della circoscrizione, interviene nella vendita e chiede all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo di quelle carte in attesa della sentenza di ricupero o rivendicazione in suo favore, quando il venditore di buona fede, accortosi dell'errore che stava per commettere, non addivenga all'amichevole restituzione di esse. Così procedettero per opera nostra i ricuperi delle carte Nicotera a Napoli, Corvisieri a Roma; né tale azione si fermò ai confini d'Italia, ma fu sostenuta vittoriosamente da noi stessi anche all'estero, persino in Inghilterra; ove per la prima volta, a nostra scienza colla sentenza del giudice Petersen della Alta Corte di giustizia di Londra, emanata il 1.º agosto 1918, fu solennemente accolta la domanda di rivendicazione degli atti di Stato esistenti tra le carte Medici Tornaquinci di Firenze poste in vendita in quella metropoli. Gli archivisti francesi, sulla base della legge del 5 brumaio anno V, hanno l'obbligo di procacciare la rivendicazione degli atti sottratti allo Stato al momento della confisca degli archivi; e vi procedono proficuamente per mezzo di trattative amichevoli condotte con pubbliche amministrazioni e con privati.

È parimente azione di rivendicazione quella esercitata da varie Nazioni, in forza dei trattati di pace, di decisioni di comitati e di convenzioni internazionali, in confronto degli Stati che, in tempi passati, avessero asportato dalle loro sedi atti ed archivi spettanti a quelle Nazioni.

D'altra parte, non può negarsi che il bisogno di tutela del patrimonio archivistico e storico della Nazione s'impone a poco a poco da per tutto. Anche la liberale Inghilterra ha dovuto recentemente provvedere a impedire l'esodo in America dei suoi cimelii, dei quali persino il trattato di pace franco inglese, che le cedeva il Canada,

aveva varcato l'Atlantico. A tale provvedimento è giunta a gradi. Dapprima impose ai venditori l'obbligo preventivo di fotografare i loro tesori sicché gli studiosi inglesi potessero averne a disposizione almeno la riproduzione; e, mentre studiava altri freni da mettere alla spensieratezza dei possessori, istituì nella nuova legge sulla proprietà, entrata in vigore nel 1926, un conservatorio che soprintendesse a questa materia e avesse facoltà di far custodire a cura dello Stato gli atti di interesse pubblico, di cui il possessore non desse sufficiente garanzia di conservarli col dovuto riguardo.

18. RICUPERO DI ATTI DI STATO. — Più comune applicazione quel medesimo principio trova alla morte di personaggio, che abbia ricoperto cariche pubbliche, segnatamente diplomatiche e ministeriali, e si presuma abbia potuto trattenere presso di sé atti di Stato.

In tal caso, di sua iniziativa o in seguito ad avviso del Ministero dell'interno o della direzione dell'archivio di Stato, il prefetto della provincia, nella quale si sia verificato il decesso, interviene in persona del direttore dell'archivio di Stato, ma, d'ordinario, di quello dell'archivio del Regno, presso la famiglia per ottenere che quegli atti siano reintegrati nella loro sede, e procura che amichevolmente tale reintegrazione avvenga, ovvero che, in caso di resistenza, sia promossa l'azione utile a conseguire il fine prescritto. Levati i sigilli, da lui stesso fatti apporre, il direttore suddetto deve naturalmente procedere in contraddittorio cogli eredi a una cernita delle carte; e, quando ne asporti una parte, previo rilascio di regolare ricevuta, ne riferisce subito al Ministero perché questo decida sulla destinazione di quegli atti che possano ancora essere utili al servizio. Ove nessuna decisione intervenga, gli atti recuperati sono trasferiti all'archivio del Regno. Non è inopportuno ricordare che in questi ultimi anni fu esercitata l'azione di ricupero alla morte, fra gli altri, degli ex-ministri Depretis, Crispi, Visconti-Venosta, Sonnino, Luzzatti, dei generali Ameglio e Tettoni, del comm. Pinelli, capo di gabinetto del ministro Crispi, ec.

19. ATTI DI STATO, ATTI STORICI. — Adoperando le locuzioni di *atti di Stato* e *atti di spettanza dell'amministrazione*, non abbiamo precisamente inteso stabilire una graduazione fra esse, ma far rilevare che qualche piccolo divario distingueva le scritture contemplate dalla prima, da quelle espresse dalla seconda.

Se osserviamo che i dicasteri centrali non si occupano unicamente della preparazione e formulazione delle leggi, della stipulazione dei trattati internazionali, ec., ma vigilano altresì sull'applicazione di quelle

leggi, e spesso sono indotti a tale applicazione dai suggerimenti e richiami degli uffici periferici, i quali conservano alla volta le minute di questi loro suggerimenti e richiami e le pratiche alle quali appartengono, non possiamo negare l'identità delle carte conservate presso quei dicasteri e quegli uffici.

Ma se ricordiamo che lo Stato e per esso l'Amministrazione, oltre a quegli atti di Stato, altri ne possiede che non sono tali, ma gli provengono da acquisto, dono o deposito ec. e per la loro permanenza in archivio dello Stato hanno assunto un carattere statale, senza essere di Stato, dobbiamo convenire che l'espressione *atti di spettanza dell'amministrazione* ha una portata più larga dell'altra e quindi abbraccia anche tutti quegli atti che non rientrano in essa. Con ciò, però, non intendiamo equiparare questa locuzione a quella di *atto pubblico*, nel senso attribuito a quest'ultimo dalla definizione contenuta nell'articolo 1315 del Codice civile italiano; né considerarla come un sinonimo usato ad evitare la confusione che potrebbe affacciarsi per via del senso da attribuire in archivistica alla voce *pubblicità degli atti* e ai derivati *atti pubblici*, della quale discorreremo nella seconda parte di questa distinzione.

Secondo l'art. 1315 C. C. « l'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo, ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ». Per questa definizione e per la conseguente costante giurisprudenza, rientrano dunque nella categoria degli atti pubblici così gli atti notarili, come i decreti, le sentenze, le ordinanze, i registri ec. delle pubbliche amministrazioni, e, generalmente, tutte le scritture, redatte, secondo le forme prescritte dalla legge, da pubblici funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono atti pubblici pertanto anche gli atti di stato civile, le deliberazioni dell'autorità comunale, redatte dal segretario comunale che assume allora la piena veste di pubblico funzionario.

Ma fra tutti questi atti ci è facile distinguere quelli che, pure essendo redatti sotto forma di atto pubblico, riguardano meramente interessi privati. Tali sono gli atti di volontaria giurisdizione in senso lato; i quali perciò non possono considerarsi come interessanti la generalità né vanno quindi confusi con quelli che di quell'interesse generale unicamente si preoccupano e precisamente cogli atti che noi ripartiamo fra le tre categorie di atti legislativi, atti amministrativi e politici, e atti di giurisdizione contenziosa.

Queste tre categorie di atti, secondo noi, costituiscono quelli che abbiamo detto gli *atti di Stato*: donde risulta che, per noi, tra atto pub-

blico in senso giuridico e atto di Stato in senso archivistico corre un divario degno di essere rilevato. Il primo mira alla forma, della quale deve essere rivestito per godere della pubblica fede; l'altro, alla sostanza che non riguarda un qualunque interesse, ma soltanto l'interesse generale. Del resto, questo divario risulta chiaramente anche dalla definizione degli atti di Stato, che riteniamo opportuno di formulare nel modo seguente:

— Atti di Stato sono tutti quelli, redatti colle forme, prescritte da provvedimenti dell'autorità dello Stato, nell'interesse dello Stato e della generalità, da chi abbia facoltà di trattare di quell'interesse, nel momento in cui sia investito di questa facoltà —.

Abbiamo, però, già rilevato come più comprensiva di quella di atto di Stato sia la locuzione *atto di spettanza dell'amministrazione*; ma non basta questa locuzione ad esprimere i casi d'interesse generale, che ancora possano presentarsi nell'esaminare scritture diverse. Vi sono atti che senza essere statali, hanno tale contenuto da interessare particolarmente la generalità e lo Stato stesso politicamente e amministrativamente. Ve ne sono altri che, senza assumere la figura dei precedenti, contribuiscono a chiarire e a far progredire notevolmente le conoscenze e quindi la cultura della generalità. Costituiscono gli uni e gli altri quelli che noi chiameremmo *atti storici*; sui quali riteniamo che lo Stato e il pubblico abbiano un qualche diritto maggiore che non quello di prelazione, segnatamente quando il contenuto abbia veramente grande importanza. Così il carteggio privato, per quanto in generale escluso da queste categorie, può contenere lettere di speciale riguardo per le notizie riservate che manifestano e che probabilmente non potrebbero rinvenirsi altrove; e noi, con tutto il rispetto dovuto alla proprietà privata, riteniamo che queste notizie non possano essere abbandonate all'arbitrio individuale, ma debbano essere acquisite a beneficio della generalità, anzi diremmo quasi della universalità della scienza, e quindi trattate come se fossero atti di Stato.

Non sarà però consigliabile di eccedere in questa via per non incappare nell'assurdo di considerare come *atti storici* d'interesse generale presente, atti di secoli passati, d'interesse ormai scomparso e semplicemente culturale. A tale proposito non sarà inutile ricordare la discussione alla quale diede occasione la determinazione di quel che s'intenda per *atto antico*. L'art.1335 del Codice Napoleone finalmente fissò a un trentennio il limite, oltre il quale, dovevasi giuridicamente ritenere un atto per antico. E quella massima fu adottata in archivistica da parecchi Stati, fra i quali gli Stati Uniti dell'America settentrionale, come limite per la pubblicità degli atti.

Altrove quella data fu respinta al mezzo secolo e talvolta anche al secolo intero. Non intendiamo invadere il campo della giurisprudenza, come abbiamo più volte dichiarato; e perciò, limitandoci alla scienza della quale trattiamo, riteniamo che presso di noi la perseguibilità di un atto storico non possa risalire oltre il termine fissato per la pubblicità degli atti di archivio.

Abbiamo sinora discusso di atti originali, autentici, nel senso archivistico della parola. Ma frammezzo ad essi possono trovarsi allegati altri atti in copia, ovvero copie addirittura per sé stanti, comunicate, ad esempio, per informazione di chi doveva trattare la pratica: allegati e copie che sono talvolta d'assai maggiore importanza che non gli originali stessi. Per quel che concerne gli allegati può ripetersi la solita sentenza ch'essi seguono la sorte degli atti ai quali sono uniti. Per le copie indipendenti, poiché è la sostanza, è l'interesse generale che predomina nell'atto di Stato o storico, noi stimiamo debbano essere trattate come questi ultimi.

20. DEMANIALITÀ DEGLI ATTI E DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Gli atti, de' quali abbiamo or ora discorso, sono redatti dallo Stato per mezzo dei suoi organi nel proprio interesse e in quello della collettività. Essi gli danno modo di soddisfare alle proprie funzioni, ai propri bisogni, di goderne, senza che altra autorità possa venire a menomargli questo diritto, a modificarlo o impedirglielo. Sono dunque di piena sua proprietà, nelle loro unità come nel loro complesso e nelle raccolte, che ne faccia per conservarli ai suoi fini, vale a dire negli archivi di Stato. Essi e questi archivi costituiscono, pertanto, in favore dello Stato un bene, in quanto sono utili: *bonum est quod utile est*; bene tanto più utile, in quanto l'utilità ne dipende, di frequente, soltanto da uno solo ed unico di quegli atti; che, appunto perché unico, è *insurrogabile*.

Pel fatto stesso che lo Stato lo crea, se ne serve per i propri bisogni e per quelli della collettività e questa se ne può giovare senza intermediario e senza freno in tutte le sue occorrenze, quel bene può dirsi destinato esclusivamente ed immediatamente all'*uso pubblico*. Quell'uso, che non ammette limite alla propria applicazione, gli conferisce perciò un carattere, che penetra sì profondamente nella sua essenza da diventare *indelebile*, e *indefettibile* dovunque arrivi. Non v'ha, pertanto, per quel bene *prescrizione*, che valga nei suoi riguardi e possa venire a snaturarlo, a modificarne le proprietà costitutive. Non v'ha, per conseguenza, neppure la possibilità che lo Stato stesso lo trasformi, lo ceda, l'*alieni*, ne disponga insomma liberamente, e per-

sino se ne giovi a scopo fiscale: poiché non possono considerarsi come tali le tasse inadeguate, imposte per semplice riconoscimento dei servizi, che quegli atti e quegli archivi rendono.

La natura giuridica di quegli atti, di quegli archivi risulta, per queste ragioni, composta degli elementi caratteristici del pubblico demanio; fra i quali è ineccepibile il fatto di essere beni di proprietà di un ente pubblico, destinati all'immediato uso pubblico, insurrogabili, indefettibili, non snaturabili, imprescrittibili, inalienabili, non fiscali. E perciò quegli atti e quegli archivi sono, a nostro avviso, beni demaniali. Sono beni demaniali per propria essenza, ma non beni demaniali per destinazione; poiché, secondo l'accento datone, questa destinazione non è mutabile, non può snaturarsi, è e riman sempre indefettibile.

Quantunque modesta sia la nostra tesi, ci lusinga la speranza di vederla accolta collo stesso favore, col quale fu ammessa la teoria della demanialità, quando, pei primi, la sostenemmo, oltre a un quarto di secolo addietro, in mezzo al silenzio generale. E, in verità, allora come oggi, l'ignoranza di tutto quel che si riferisse e riferisca alla materia archivistica, aveva impedito ai giurisperiti di fermarvi la propria attenzione, come aveva ed ha sinora distratto quella dei legislatori e degli eruditi. Sicché nella innumerevole letteratura, nella quale furono versati i fiumi di dottrina sublime, che dovevano informare le leggi del secolo presente, noi non fummo capaci di scoprire se non il solo De Gioannis Gianquinto che, nella esemplificazione della sua teoria del demanio, ponesse fra i mobili, che per lui fanno parte del demanio corporale, le carte degli archivi nazionali e quelle delle pubbliche amministrazioni. Dopo di noi, Ezio Sebastiani trattò ex professo di questa materia in modo convincente e applicò agli archivi quel che egli, come noi, trovò altrove ricordato circa le biblioteche, le pinacoteche, le opere d'arte, i monumenti, i musei e simili.

Il nostro Codice civile, infatti, nulla innovando rispetto alla codificazione precedente, passa sotto silenzio persino questi istituti e lascia sussistere nell'art. 428 il dubbio che possano entrare a far parte del patrimonio dello Stato, anziché del demanio. Di quegli istituti, e, a più forte ragione, degli archivi tace, parimente, la legge sulla contabilità generale dello Stato, nella sua antica redazione, come nelle nuove disposizioni, emanate col r. d. del 18 novembre 1923, n.° 2440. Tuttavia, il regolamento di quella legge, promulgato con il r. d. 4 maggio 1885, n.° 3074, all'art. 6, riprodotto immutato nell'art. 7 di quello, approvato dal r. d. 23 maggio 1924, n.° 827, lascia chiaramente intendere che li considera invece come beni patrimoniali, al par

dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, degli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche, che vi si contengono. In verità, anche ammettendo che queste disposizioni ed enunciazioni non abbiano altro scopo se non quello interno amministrativo, non potevasi pretendere dal legislatore e dall'amministratore una più precisa valutazione degli archivi, quando tutti o quasi tutti, ancora al giorno d'oggi, ignorano che cosa siano !

Presso a poco la stessa condizione di cose si ritrova nelle legislazioni straniere. Abbiamo già detto che in forza della legge del 5 brumaio anno V gli archivisti francesi rivendicano gli atti, sottratti allo Stato al momento dell'incameramento dei beni ecclesiastici. Ma, esplicitamente, sola, anzi unica sinora, quella italiana, nell'art. 76 del regolamento per gli archivi di Stato, approvato col r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163, accolse per la prima la nostra tesi, riconoscendo, in riforma di tutte le disposizioni esistenti, il « carattere demaniale insito negli atti di Stato ».

La giurisprudenza, non ostante i suoi ondeggiamenti, è invece venuta, in Italia ed altrove, accostandosi alla dimostrazione della teoria, da noi espressa. Quando ebbe interpreti insufficientemente preparati dal lato scientifico e tecnico o eccessivamente proni agli inconcussi principii assoluti della proprietà e della libertà, si pronunziò contraria alla rivendicazione di atti demaniali richiestale, ma, ciò nondimeno, nei suoi considerando ammise il principio della demanialità e indicò le condizioni necessarie ad accoglierlo. Quando ebbe interpreti in pieno possesso di tutti i requisiti dell'alta funzione, che esercitavano, li vide ricercare nelle disposizioni generali dei codici, nelle massime e nella storia del diritto gli argomenti atti all'affermazione di quella teoria. Enrico Stein, vigile propugnatore dei progressi della nostra scienza, ha più volte raccolto indizi precisi su questa materia. Nel 1898 informò gli studiosi della causa intentata dallo Stato francese al notaio Francesco Dufresne di Nancy per rivendicare atti di Stato sottratti dal padre agli archivi lorenesi ⁽¹⁾; nel 1899 riportò la sentenza 25 gennaio 1899 nella causa di ricupero degli atti tratti dal barone L. Dauphin de Verna ⁽²⁾; accennò alla rivendicazione, avvenuta nello stesso anno dall'archivio dipartimentale dell'Isère degli atti ancora detenuti dal vescovado di Grenoble ⁽³⁾; e pubblicò nel 1903, la sen-

⁽¹⁾ *La collection Dufresne et les archives lorraines*, nel *Bibl. mod.*, II, p. 181 e ss.

⁽²⁾ *La collection Dauphin de Verna et les archives lyonnaises*, *ivi*, III, p. 386 e ss.

⁽³⁾ *Ivi*, p. 414.

tenza, emessa il 22 maggio di quell'anno dal tribunale civile della Senna nella causa intentata contro il libraio Leclerc da Leopoldo Delisle, allora direttore della Biblioteca nazionale di Parigi, per rivendere allo Stato un codice di Boezio, sottratto alla libreria dell'antica badia di Cluni, incorporata, sin dal 1881, nelle collezioni della Nazionale.

Il magistrato vi si era dichiarato insufficientemente convinto delle ragioni addotte dal celebre erudito francese; ma aveva lasciato capire che fin d'allora dovevasi ritenere, che « il privilegio della inalienabilità era acquisito ai libri e manoscritti facenti parte del pubblico demanio »; che « la rivendicazione non poteva utilmente essere perseguita se non appoggiata da prova certa ed evidente »; e che « i cataloghi dei manoscritti e libri preziosi dovevano essere compilati con particolari così precisi da renderne assoluto il riconoscimento in caso di contestazione » (1).

Ernesto Müller, archivista di Stato a Berlino-Dahlem, riporta la sentenza favorevole, emessa il 24 aprile 1914 dalla III.^a sezione del tribunale dell'Impero nella causa, intentata dal presidente di reggenza di Düsseldorf contro il barone di Romberg per rivendicare a quell'archivio di Stato i *Registra causarum feudorum et praesentationum Clivensium et Marcensium* dal 1356 al 1803, un dì conservati nella cancelleria del ducato di Cleve e della contea di Mark, e allora nel castello di Brünningshausen presso Dortmund, di proprietà del predetto barone. Egli ricorda altresì il giudizio pronunciato dal medesimo tribunale il 7 novembre 1883; in seguito al quale l'archivio della nobiltà della contea di Tecklenburg in Westfalia, sinora in possesso della famiglia baronale von Diepenbrock-Grüter, fu consegnato, il 18 aprile 1884, all'archivio di Stato di Münster (2).

In Italia più volte per gli atti di Stato, frammisti alle carte degli ex ministri Crispi e Nicotera, ovvero a quelle dell'eredità di Costantino Corvisieri, o altri, furono iniziati procedimenti giudiziari per rivendicazione; ma le cause non si chiusero con sentenza del magistrato, per l'accoglimento della tesi governativa da parte dei contraddittori (3).

Una sola causa fu, a nostra scienza, definita con ordinanza favo-

(1) *Le manuscrit de Boèce revendiqué par la Bibliothèque nationale*, nel *Bibliographe moderne*, n. 40-41, luglio-ottobre 1903, pp. 332-333.

(2) *Das Recht des Staates an seinen Archivalien erläutert an zwei Prozessen des preussischen Staates*, nell'*Archivalische Zeitschrift*, XXXVI (1926), pp. 164 e ss.

(3) CASANOVA EUGENIO, *Le carte di Costantino Corvisieri all'Archivio di Stato di Roma*, negli *Archivi Italiani*, VII (1920), pp. 20-48.

revoles alle ragioni dello Stato italiano, cioè quella per le carte Medici Tornaquinci; ma tale ordinanza fu pronunciata non in Italia, bensì dal giudice Petersen dell'Alta Corte di giustizia di Londra il 1.º agosto 1918 ⁽¹⁾.

Secondo noi, pertanto, dovrebbe d'ora innanzi esser pacifica la demanialità degli atti di Stato, come li abbiamo descritti nel precedente capitolo, e quindi ammessane senza contrasto la rivendicazione, della quale abbiamo più volte esposto tutto il processo storico.

Questa demanialità può essere talvolta sì chiara da non richiedere dimostrazione; ma può anche essere revocata in dubbio e perciò richiedere tutta una esposizione di prove. Dopo quanto abbiamo scritto nel capitolo dell'archiviazione sappiamo quanto siano debili i segni di riconoscimento che possano essere apposti sui documenti. Tuttavia accettiamoli pure come prove sussidiarie agli altri segni esterni, propri degli atti di Stato, quando questi esistano, come negli atti usciti da un ufficio pubblico, ovvero quando li sostituiscano, come negli atti storici. Ma ricordiamo che, segnatamente per questi ultimi, allo stesso titolo di tutti gli altri, la prova della demanialità, quando non vi suffragano le condizioni apposte dal magistrato francese nella causa del Boezio, deve essere data con una precisa dimostrazione storica e giuridica, esaminando atto per atto il testo che contengono e ponendolo in relazione cogli interessi generali ai quali si riferiscono. Così abbiamo proceduto noi stessi nel giudizio di Londra, or ora citato.

PERSONALE ARCHIVISTICO

Praticamente lo Stato esercita le proprie funzioni per mezzo di organi speciali, di funzionari che costituiscono, nel caso del quale trattiamo, il *personale archivistico*.

Si è lungamente discusso in diritto amministrativo se a tale personale convenga il titolo di funzionario o non piuttosto quello di impiegato; e, secondo il punto, dal quale gli oratori sono partiti, l'una o l'altra soluzione ha ottenuto la vittoria. Disgrazia volle, però, che quella discussione fosse impostata, sempre, senza contraddittorio, su premesse inficcate d'ignoranza. Difatti, non abbiamo trovato sinora cultore di tal diritto come, pur troppo, di qualunque altro ramo giuridico, che sapesse in che consistessero veramente le funzioni archivistiche e si fosse preoccupato di saperlo. Non abbiamo la presunzione d'inse-

⁽¹⁾ CASANOVA EUGENIO, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, negli Archivi Italiani, VI (1919), pp. 77-108.

gnarglielo. Ma ci limitiamo ad esporre alcune nostre considerazioni pel caso ch'egli vi trovasse particella degna di attenzione.

ORGANAMENTO GENERALE DEL PERSONALE. — Riteniamo dunque che, oltre a tutto quello che abbiamo detto, quell'ignoranza derivi dallo stimare perfetto il modo col quale è organato ora il personale di una qualunque amministrazione. Si usa dire ch'esso sia composto di funzionari direttivi e contabili e d'impiegati d'ordine, senza tener conto delle diversità che corrono fra loro, se non per attribuire ai primi tutta la scienza e l'accorgimento, ai secondi tutta la perizia economica, ai terzi nessuna capacità, che non sia stata acquistata con lunga pratica. Ora dalla sola enunciazione di queste qualità specifiche appare che nessun vincolo effettivo di dottrina, di merito, di servizio lega fra loro questi tre gruppi. La loro preparazione è assolutamente differente, come differente è la loro finalità.

Sembrano essere stati accozzati insieme per conseguire con i loro sforzi riuniti un fine determinato, e sono infatti dalla scienza dell'amministrazione tutti diretti a questo fine che muta, si modifica secondo i tempi e le convenienze. Ma quel che rimane immutabile è precisamente il gruppo, che cammina costantemente pel proprio verso senza preoccuparsi del vicino e, peggio ancora, senza conoscere quali ne siano le particolari mansioni. Ogni gruppo è quasi composto di specialisti, di tecnici con tutte le gradazioni di capacità e di pratica; specialisti e tecnici che, nel coordinamento dei servizi, la scienza dell'amministrazione riunisce, diremo quasi, a dose, in quella particolare promiscuità che richiede il servizio, ma senza pensare di costituirne cosa organica. Pertanto l'unità non è rappresentata dal dicastero, ma dal gruppo; si svolge non già verticalmente, come per altre ragioni prescrive la gerarchia, ma in estensione; e nel suo insieme abbraccia tutti gli atomi del gruppo dovunque siano dalla convenienza e dalla scienza dispersi. Questo concetto rappresenta una vera rivoluzione nel modo di considerare l'amministrazione; ma è il solo che spieghi molte cose, e, nel nostro campo specifico, l'effettiva incuria che si è sinora avuta degli archivi; il solo che permetta di sperare che, perfezionandosi ogni gruppo nelle proprie mansioni, nella propria sfera, si possa ottenere un miglior rendimento e una maggior competenza ed organicità nei servizi.

Del resto, questo concetto, embrionalmente accennato nell'attuale distinzione di funzionari tecnici, e arditamente tentato in Italia e altrove nell'ordinamento dell'insegnamento; e cominciato di recente ad

applicare da noi anche al gruppo della ragioneria, promette di avere in futuro uno svolgimento sempre più ampio.

Intanto, esso non vieta una graduatoria di merito, di pratica e di preparazione nello stesso gruppo; e, meno che mai, in quello archivistico che noi, per conseguenza, consideriamo come una grande unità sparpagliata presso i vari servizi, ma che, ciò nondimeno, non perde il proprio carattere e merita di essere ricomposta, teoricamente almeno, in un tutto più organico per meglio operare, per meglio conservare quegli atti che ne costituiscono la materia fondamentale. Quando si sarà potuto organizzare in modo che unica sia la norma degli archivi, a qualunque dicastero appartengano, unica la direzione e vigilanza sui medesimi, si potrà segnare un nuovo progresso dell'organizzazione e della civiltà.

Per ora, quella organicità non esiste; e persino nei titoli, coi quali vengono designati, in Italia e, diciamo pure, altrove, coloro che appartengono a quel personale, traspare tale una confusione fra funzioni e funzionari diversi, che non è forse l'ultima causa dell'incomprensione, che tuttora regna nel campo dell'archivistica.

Il personale archivistico si distingue secondo la importanza e qualità degli atti, al cui servizio deve essere adibito. Gli atti di Stato come quelli dei secoli decorsi richiedono per l'antichità, alla quale risalgono, per la vastità delle conoscenze, che presuppongono, per le difficoltà e responsabilità che presentano, un personale speciale; il quale assume denominazioni diverse, secondo lo spirito, che informa presso i vari paesi questa parte della legislazione. I membri di tale personale sono detti segretario, consigliere, conservatore, direttore di archivio nei paesi, ne' quali vige il perfetto coordinamento dei ruoli dei funzionari dello Stato. Sono detti archivista paleografo, archivisti, assistenti conservatori, conservatori ec., vuoi anche archivisti di Stato colle loro varie gradazioni di primo archivista, capo archivista, direttore e soprintendente d'archivio, presso gli altri. Essi esercitano le loro mansioni nei depositi o archivi generali in cui lo Stato concentra i propri atti ed occupano il gradino più elevato del gruppo per la generalità di conoscenze scientifiche e pratiche, che debbono possedere, generalità che spesso li colloca nelle più alte sfere della dottrina.

I funzionari preposti agli archivi notarili, de' quali il titolo stesso indica la natura essenzialmente giuridica, sono appellati aiutanti archivisti, primi archivisti e conservatori d'archivio notarile.

Infine, il personale, addetto al servizio della registrazione e archiviazione delle carte correnti, comincia col grado di applicato per salire sino a quello di archivista, primo e capo archivista amministra-

tivo. Presso le amministrazioni autarchiche e private i medesimi nomi sono talvolta adoperati; ma, naturalmente, ciascuna di esse si regola a suo piacimento, e spesso, come nel ramo amministrativo statale, confonde la registrazione e archiviazione colla copia. Colla diffusione della dattilografia e della dattilostenografia e dei sistemi meccanici di trascrizione questa confusione tende però, a scemare, se non a scomparire, quantunque l'introduzione di altri sistemi automatici di registrazione e archiviazione tenti di conservarla.

Mezzi automatici di registrazione e di archiviazione furono pur sempre immaginati ed imposti nei secoli passati, come abbiamo dimostrato, parlando della qualità e del formato della carta, rilegatura ec. Erano certamente differenti da quelli proposti dalle nuove invenzioni; ma non meno efficaci. Eppure, non riuscirono a scemare le esigenze della preparazione o ammaestramento del personale.

PREPARAZIONE DEL PERSONALE. — Questo personale non può tutto ugualmente presentarsi al servizio e soddisfarvi d'un tratto.

Le attitudini rappresentano, certo, una forte propensione a quel genere di servizio; ma, ai giorni nostri, sono potentemente combattute da molte cause, specialmente economiche, che le distraggono verso correnti meno difficili e più proficue. Non reca, dunque, meraviglia l'affermazione di parecchi di essere stati introdotti negli archivi senza sapere la natura stessa di questi istituti.

Più che per le altre carriere occorre pertanto un tirocinio, che coordini, intensifichi e converga le facoltà individuali e il patrimonio di studi, già acquisiti, su la vasta materia fondamentale di questo servizio, di questa scienza; renda il personale perfettamente conscio dell'importanza, delle difficoltà, della delicatezza di quel servizio; e gli dia, per così dire, quella *sensibilità* scientifica, che prima gli mancava.

Quel tirocinio è di varia durata e intensità, secondo l'età degli atti, intorno ai quali deve spiegarsi, vale a dire la distanza che separa il personale dalla redazione di quegli atti. Naturalmente, quando questa distanza o non esista o sia minima, più facile è pel personale, al quale gli atti siano affidati, ricorrere alla fonte, all'autore della redazione e ottenerne i lumi necessari all'ordinamento di essi, sì da poter rispondere ad ogni richiesta. Non ha da lambiccarsi il cervello per costringerlo a ricostruzioni mentali di ordini, di regimi, di amministrazioni scomparse, presso le quali ritrovare l'atto cercato. Lo ha sotto mano e bastano l'attenzione, la cura, quel senso di ordine, che non deve mancare mai in tutti i concentramenti di oggetti o cose, e quel grado ordinario d'istruzione, che ogni individuo deve oggi possedere. Quel

personale è allora una macchina intelligente ed indispensabile, della quale il redattore degli atti deve saper valersi, se vuol conseguire i propri fini pienamente e con il minimo di difficoltà.

Ma, per poco che gli atti non nascano più nel luogo stesso, ove lavora quel personale, le condizioni precedenti non sono più sufficienti. Occorre possedere già una somma di conoscenze di ordine più elevato, scientifiche, che permettano al funzionario di dirigersi da sé nel labirinto degli atti, alla cui compilazione non è stato presente, e di discernerne l'autenticità, il valore, le manchevolezze.

Se, poi, la distanza fra i nostri tempi e gli atti sia grande, e sempre maggior diventi, allora occorre al personale una maggior perfezione ancora di quelle conoscenze scientifiche, che non solamente lo abiliti a dirigersi da sé, ma a ricostruire le vicende dell'ente, al quale gli atti appartengono, al momento in cui avrebbero dovuto essere compilati questi atti, affine di rispondere pienamente all'aspettativa di chi lo interroghi. Ora, ciò non si ottiene, se non con una vastità e varietà di dottrina, che mette spavento al solo pensarvi. I luminari della scienza si specializzano sopra un punto solo di essa: quel personale, quegli archivisti devono abbracciare tutto lo scibile umano e rispondere a tutto, perché di tutto e da tutti possono essere e sono interrogati, perché di tutto e di tutti devono interessarsi come di cosa propria, senza avervi interesse diretto.

Per conseguenza se per la prima di quelle categorie di personale possiamo sperare che la pratica e la diligenza, più che la scienza, riescano a costituirne degli ottimi strumenti di lavoro; se, per gli altri, possiamo ammettere che uguale risultato si possa tanto più ottenere quanto più elevato sia il titolo di studio col quale si sian presentati all'archivio; per gli ultimi, diventa necessario discernere e fissare la qualità di questo titolo e la preferenza da dare all'uno piuttosto che all'altro nella colluvie di diplomi, che possano essere presentati.

Quella scelta, come abbiamo già accennato, ha dato luogo ad interessanti discussioni, non del tutto acquisite, sulla preparazione del personale, cui affidare in seguito le funzioni direttive. Vi parteciparono colla loro dottrina ed esperienza numerosi archivisti, fra i quali citiamo il Löher, lo Stein, il Langlois, il Cuvelier, gli archivisti olandesi, l'Hall, il Jenkinson, il Vittani, il Panella, il Pennacchini (Pillow), ec.

Il modo col quale i vari paesi abbiano risolto questo problema è stato da noi riassunto nella parte storica di questo trattato. Ci limiteremo, perciò, a ripetere che in Italia si richiede ai candidati la laurea in lettere o in giurisprudenza ovvero il diploma della scuola, un dì,

di paleografia annessa all'allora R. Istituto di studi pratici e di perfezionamento di Firenze, oggi scuola per bibliotecari e archivisti nella R. Università di Firenze.

Ciò nondimeno, qualcuno potrebbe insistere per sapere quale di quei diplomi sia da preferire. Fu anticamente pacifico che la laurea in lettere fosse da preferirsi: perché gli archivi di Stato erano considerati come istituti esclusivamente culturali; e in diversi paesi questa concezione persiste. In progresso di tempo fu messo sempre in maggiore evidenza il carattere giuridico della massima parte della suppellettile archivistica; e lo svolgimento della storiografia, sempre più inclinato a tener conto di tutti i fenomeni giuridici, economici e sociali, prevalenti nelle vicende umane, rinforzò tale concetto. Così ne venne quella specie di transazione; per la quale fu suggerita l'integrazione delle materie di una facoltà con diverse dell'altra, più appropriate alla sostanza degli archivi. Senonché fu chiesto perché limitarsi a compiere quella integrazione attingendo agl'insegnamenti di sole due facoltà universitarie mentre colla specializzazione degli insegnamenti, colla creazione di nuove facoltà tante altre materie mostravano di poter riuscire di grande utilità negli archivi di Stato. In verità, con tale andatura non si sa ove si giunga: e, perciò, conviene fermarsi a tempo e ricordarsi che, se l'archivista debba saper far fronte a qualsiasi richiesta, non è necessario che sia professore in tutte le materie. Egli ha speciale un campo da coltivare, uno scopo, un modo di vedere e di procedere.

E, pertanto, finché non sia possibile provvedere altrimenti, contentiamoci che il candidato venga, in Italia, con un titolo che indichi come abbia compiuto un corso di studi superiori nell'ambito delle lettere o della giurisprudenza, e, perciò, dia affidamento della di lui cultura generale. Egli potrà, poi, completare i suoi studi secondo le esigenze del servizio e della località.

Ciò, però, non lo esima dall'obbligo che gl'impone l'amministrazione di compiere entro le pareti dell'archivio di Stato, ove sia destinato a prestare l'opera sua, un corso di studi speciali, spesso anche in compagnia di studenti liberi, per acquistare quelle conoscenze speciali, quella tecnica che sono proprie del servizio degli archivi. Questi studi riguardano la paleografia, la diplomatica e l'archivistica. Sono tutti necessarissimi; e vorremmo vederli completati con insegnamenti dell'araldica, delle discipline genealogiche, della sfragistica. Ma ricordando che non tutti gli atti di un archivio richiedono l'intervento di un paleografo, di un diplomatista ec., mentre tutti invece esigono quello di un archivista, insistiamo sulla necessità che l'archivistica

abbia una parte preponderante, una parte assai maggiore che non abbia avuto sinora, in tutte le scuole che mirano alla preparazione tecnica dei candidati agli archivi; e repudiamo quelle che assorbono tutto il loro tempo in materie che non sono l'archivistica colla scusa della mancanza di testo adeguato. Che cosa sia l'archivistica in tal caso, veniamo dimostrando in queste pagine. Ma soggiungiamo che essa deve essere integrata dallo studio delle istituzioni e magistrature che hanno lasciato i loro atti negli archivi, perché il funzionario possa in futuro senza eccessiva difficoltà raccapezzarsi in ogni evenienza e sapere ove mettere le mani senza brancolare nel buio dell'ignoranza delle attribuzioni e della procedura, proprie di quella istituzione. Questo studio mira a insegnare al funzionario il metodo di lavorare quando ne sia richiesto e quindi non può essere pretermesso. Giova ancora perché offre modelli da seguire: e perciò è contemplata la possibilità che l'insegnante della scuola impieghi l'ultima mezz'ora del suo insegnamento in esercizi pratici segnatamente in materia archivistica e in queste istituzioni.

Da questi accenni, se non bastasse quel che abbiamo più volte ripetuto, risulta che è tutto un complesso di conoscenze superiori che si richiede da quei funzionari sì da indurli spesso a munirsi di ambe le lauree e di tale una somma di erudizione, che raramente è richiesta, certo non mai da qualunque altro ramo della pubblica amministrazione. Ne consegue che, scoprendo questa verità, già però da anni e da molti altri svelata, non si possa non condannare tutta la cecità di coloro, i quali abbiano sinora fatto le finte d'ignorarla e si siano lasciati accusare inutilmente di colpevole speculazione a detrimento di modesti e austeri, ma pochi individui. D'altra parte, s'intende come con tale ricchezza di cognizioni e scarsità di corrispettivo, parecchi di questi abbandonino le carriere per altra, più redditizia e più larga di soddisfazioni meno intime. Una sola cosa meraviglia ed è che vi sta ancora qualcuno che la intraprenda, non diciamo nei gruppi inferiori, ma in quelli superiori.

Il reclutamento di quei funzionari si faceva da noi ancora nel sec.XIX, a scelta fra i giovani che dimostrassero attitudine a quel servizio. Ora, precisamente in considerazione dei requisiti scientifici che devono essere posseduti dai candidati, anche per gli archivi si fa per mezzo d'esame di concorso generale, come si fanno le prime promozioni; e, secondo l'ultima legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il programma dell'esame è volta per volta fissato dall'avviso di concorso. V'ha chi rimpiange l'antico sistema, che dava funzionari forse meno titolati, ma altrettanto eruditi e più attac-

cati alle memorie locali e quindi meno inclinati a disertare. Il tenor di vita, però, è cambiato da allora in poi, l'Unità si è venuta sempre meglio cementando, le industrie hanno del tutto assorbito la gioventù di alcune regioni, e, impedito di trovare anche quei pochi studiosi che sarebbero bastati agli archivi locali.

Contemporaneamente, si è sviluppata la persuasione che con una accurata preparazione scientifica i funzionari di buona volontà possano abbreviare i termini, che l'esperienza anticamente loro assegnava per la conoscenza, *almeno generale*, del servizio, ma principalmente degli atti, ai quali doveva applicarsi tale servizio.

Valido aiuto a questo scopo può recare lo studio di quelle istituzioni, che ha dato tanto da discutere ai nostri scrittori e amministratori, i quali lo confusero con quello delle istituzioni romane e medievali e con quella parte della storia del diritto, che illustra le vicende del giure sotto i longobardi, i goti e, vuoi anche sotto i carolingi e non più; mentre, ripetiamo, trattasi puramente e semplicemente dello studio delle vicende delle varie magistrature e degli istituti amministrativi scomparsi, de' quali in ogni archivio ci siano conservati gli atti. Questo fu l'intendimento di Pasquale Villari, quando propose la compilazione del *Manuale storico archivistico*; manuale che aveva il suo precedente molto più sviluppato nella *Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi* di Michele Baffi (Napoli, Raimondi, 1852-1855, 2 vol.) e che sarebbe riuscito più rispondente al bisogno, se l'impreparazione e il mal volere di molti dei direttori, invitati a collaborarvi, non avesse consigliato a mutarne la pianta e a trasformarlo in un Repertorio o Guida generale degli archivi italiani.

Quello studio è quello che sotto gli antichi regimi meridionali chiamavasi della *nomenclatura* e costituiva il fondamento della dottrina di ogni archivista.

Colla persuasione di rimediare in parte colla cultura al difetto di esperienza, collo svolgimento delle massime del diritto amministrativo, furono, pur, lasciati i funzionari compiere la loro carriera nel medesimo archivio ove fossero entrati e si fossero perfezionati; ma non si ebbe più quel terrore di trasferirli per ragioni di servizio o di disciplina in altra sede. Perdurò sempre e perdura il savio divisamento di conservare in servizio quanto più lungamente sia possibile quei funzionari, che la lunga esperienza e la perizia abbiano addirittura trasformato in indici viventi giovevoli al servizio, allo Stato e agli studi.

Tutte queste ultime osservazioni, fuorché quelle relative alla preparazione, valgono anche per i funzionari che, senza essere dotati di uguali titoli di studio, coadiuvano grandemente gli archivisti nei loro

lavori e vi prendono tale pratica da sostituirli talvolta con profitto, talmente è minima la delimitazione di attribuzioni, che si possa tracciare in questa collaborazione. Hanno titolo di studio dell'istruzione media, sufficiente ad avviarli a questa collaborazione; e non dovrebbero essere lasciati economicamente in una condizione tale da spingerli a trasformare l'impiego in una borsa di studio per conseguire il titolo superiore e, quindi, il passaggio al gruppo più elevato, o ad altra amministrazione, se non si volesse veder privati gli archivi di un'opera proficua, necessaria al buon andamento del servizio.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. DIPENDENZA. — Comunque sia organizzato e distribuito, quel personale non si preoccupa, però, se non dell'amministrazione degli atti del proprio archivio e degli archivi compresi nella circoscrizione di esso.

Delle linee generali del servizio, della direzione superiore, e, quindi delle norme supreme, che devono guidarlo esso non si dà pensiero. Ne fa invece sua speciale attribuzione un ufficio speciale di dicastero centrale, al quale sia affidata l'amministrazione superiore degli archivi in generale.

Secondo i paesi, questo dicastero non è sempre lo stesso. Alcuni, informati ancora alle teorie della Rivoluzione francese e alle riforme legislative di quel tempo, che svalutarono l'importanza del documento e tolsero al medesimo gran parte del suo significato giuridico per ridurlo a semplice oggetto e materiale di studio e di cultura, aggregano quel ramo di servizio al Ministero della pubblica istruzione, in considerazione per l'appunto, del largo contributo che vi trova la cultura.

Altri Stati, rivedendo e correggendo la portata di quelle massime, ammettono sì l'enorme contributo che gli archivi recano agli studi, ma li considerano come istituti politico amministrativi, nei quali prevale l'elemento giuridico; e come tali li fanno dipendere dal dicastero politico amministrativo per eccellenza, vale a dire dal Ministero dell'interno. Altri, infine, preferirebbero che, con tutti gli altri organi amministrativi d'interesse generale, come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura erariale, ec. costituissero quello che si dice il ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In Francia, in Spagna, nella Russia ec. gli archivi dipendono dal Ministero dell'istruzione; nei Paesi Bassi, da quello dell'interno.

In Italia, prima della costituzione del Regno e pei primi quindici anni, gli archivi dipesero dai vari dicasteri centrali; ma, nella grande riorganizzazione dell'amministrazione, quella diversità di dipendenza

e le difficoltà, che suscitò, portarono in prima linea di discussione la questione della dipendenza loro.

Come abbiamo già accennato, nominata nel 1870, una Commissione composta delle più alte competenze della scienza e dell'amministrazione in generale, dopo lunghe discussioni, chiuse nel 1875 i suoi lavori con dotta relazione del segretario Cesare Guasti; il quale, pure essendo stato sinora alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, concluse per la unica dipendenza dal Ministero dell'interno. E tale unica dipendenza d'allora in poi non fu più discussa, anche se, talvolta, per interesse particolare, qualche voce contraria tenti ancora di levarsi.

La Commissione consigliò altresì, per dar piena esecuzione alle sue conclusioni, di concentrare tutti gli archivi centrali moderni in un unico organismo che costituisse l'archivio del Regno. Ma le condizioni preesistenti, nonché quell'egoismo e quella gelosia, che offuscano talvolta la mente e la condotta di varie amministrazioni, come hanno sinora impedito la costruzione di un edificio apposta per tale istituto, così, seppure non siano riuscite a intralciare la riunione tumultuosa del maggior numero di archivi dispersi fra vari uffici scomparsi, hanno però ostacolato in tal modo l'applicazione di quel provvedimento da permettere che, accanto agli archivi di Stato tuttora sussistano altri archivi dipendenti da altri dicasteri. Così gli archivi notarili sono amministrati dal Ministero della giustizia e dei culti e ridotti ad uffici contabili. Dal medesimo dicastero e da quello dell'istruzione pubblica si muove la vigilanza, a titolo diverso, su quelli degli enti ecclesiastici. Il Ministero degli affari esteri, da noi come altrove, conserva i propri atti e come precedenti quelli di parecchi degli Stati, dai quali è sorto il Regno. Tutto ciò, oggettivamente considerato, è fonte e fomite di disorganizzazione e di disordine, né risponde ad alcuna delle tendenze dell'archivistica moderna.

CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI. — Qualunque sia il dicastero, al quale la legge attribuisce il servizio degli archivi, le importanti questioni amministrative, culturali e, anche, politiche, che questo servizio solleva, consigliano di porre accanto all'ufficio ministeriale un consesso, che colla sua dottrina ed esperienza sappia illuminarlo nelle sue risoluzioni. Talvolta, come in Inghilterra quel consesso è superiore all'ufficio ministeriale; e di quelle funzioni fa, anzi, sua prerogativa il Parlamento e, per esso, fanno le Commissioni varie incaricate di riferirgli in proposito. Ma, come l'esperienza ha dimostrato, sebbene la somma del potere appartenga veramente a quell'al-

tissimo organo dello Stato, la sua incompetenza o, per dir meglio, la sua universale competenza rende puramente formale quella prerogativa e dimostra come tutti i corpi elettivi siano inadatti a quelle mansioni. Meglio è organizzata quella funzione negli altri paesi; ove quel consesso è composto di personaggi, i quali per la loro scienza, per il loro ingegno, per la loro perizia occupano o abbiano occupato un posto eminente nella cultura, nella politica e nell'amministrazione; vale a dire abbiano una giusta e profonda preparazione a risolvere tutte le questioni, anche più ardue, che possano presentarsi nella vita di questi istituti. In alcuni paesi fu affacciato il dubbio se non convenisse integrare quell'insieme di qualità superiori con l'opportunità di un parere tecnico; e talvolta fu ammesso in seno a quel consesso un rappresentante del personale.

In Italia il corpo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere in materia di archivio, è il *Consiglio superiore per gli archivi del Regno*, che siede presso il Ministero dell'interno ed è composto di 15 membri effettivi, i quali durano in carica quattro anni. Ad esso il Ministero chiede parere sulle questioni di massima e sulla nomina di direttori degli archivi.

Nel proprio seno il Consiglio superiore elegge per un biennio tre membri; i quali, insieme col Presidente e coi rappresentanti dell'amministrazione centrale, vale a dire il Direttore generale dell'amministrazione civile e il direttore capo del personale degli archivi, costituiscono la *Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno*; che funge da consiglio di amministrazione per il personale: e, oltre ai casi previsti dalle leggi e regolamenti, esprime il suo giudizio specialmente sulle proposte di scarto, trasmesse col loro nulla osta dai direttori degli archivi, nella cui giurisdizione le dette proposte siano state formulate.

II. COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Abbiamo detto che gli archivi sono materia di diritto pubblico, e, come tali, si decompongono nei loro elementi necessari e contingenti. Elemento *necessario* è la conservazione degli atti e ne abbiamo sinora trattato; elemento *contingente* ne è la comunicazione, della quale ci rimane a trattare.

La *comunicazione degli atti* consiste nel fatto, nell'azione di mettere a disposizione di tutti e dei singoli consociati gli atti conservati in archivio, affinché essi possano esaminarli, trascriverli, prenderne

notizia e copia e giovarsene a soddisfazione dei propri interessi o delle proprie inclinazioni.

È un fatto, una azione, abbiamo detto. Ma non è un fatto, una azione impulsiva; sì bene, un fatto, un'azione riflessa, un fatto giuridico che ha il proprio fondamento nella essenza giuridica dell'archivio, dell'atto; essenza giuridica della quale non è se non una manifestazione esterna, una conseguenza. Come tale, si connette al diritto di proprietà, concernente l'archivio, e ne dipende; e, quindi, mentre può essere, come è d'ordinario, negata dal proprietario privato, è insita, invece, nel concetto della demanialità, che abbiamo attribuito all'archivio pubblico, né lo Stato può negarla. Ognuno dei consociati, nel cui interesse esista il demanio, ha il diritto di giovarsene. E questo diritto, che gli proviene, non come individuo, ma come soggetto, come consociato, è un *diritto soggettivo*, che egli può esercitare nel proprio *interesse*, ma entro i limiti, *relativamente* ai limiti, che a questo interesse impone l'interesse generale dei consociati. Ora, *interesse* e *relatività* sono elementi essenziali del diritto civico. Per conseguenza, questo diritto soggettivo del consociato, del cittadino ad avere in comunicazione gli atti conservati nell'archivio, è un *diritto civico*.

Come tale, esso importa che ogni offesa recatavi sia suscettibile di *risarcimento* (C. P. C. art. 913 e ss.; C. C. art. 1384, § 2). Ma prima di sperimentare qualunque azione in proposito, occorre essere ben sicuro che l'offesa esista veramente, e non sia invece semplicemente un abbaglio, un *difetto di valutazione* dei fatti e della facoltà, dalla stessa natura giuridica degli atti riservata all'organo, che praticamente deve concedere la desiderata comunicazione; poiché la *relatività*, che abbiamo or ora notata nella essenza del diritto civico, implica in favore dello Stato e dei suoi organi un *potere discrezionale*, che si estende alla determinazione dei limiti da imporre all'interesse, vuoi anche all'arbitrio del cittadino. Questo potere, perché discrezionale, può essere più o meno largo, può modificare i propri effetti secondo le circostanze e le convenienze e gl'interessi stessi dello Stato e dei suoi sudditi.

E, pertanto, se, in parte, può essere precisato dalla legge o dal regolamento — e può essere, per i supremi interessi dello Stato e dell'ordine pubblico —, in parte, è affidato al criterio e alla responsabilità degli organi esecutivi, senza che questi debbano renderne ragione a chi non abbia l'autorità di chiederla.

Quando quella discrezionalità sia precisata, manifestata da legge o regolamento, dicesi *pubblicità specifica degli atti*. Rimane invece *potere discrezionale* in tutti gli altri casi accidentali.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI. — 1. La pubblicità riguarda non la persona che la pretende, ma l'atto rispetto al quale è pretesa: ed è la facoltà riconosciuta in un atto di potere essere consultato più o meno liberamente da chi ne abbia interesse. Essa vale in confronto dei privati, non dell'amministrazione in generale, alla cui azione non può opporsi limite alcuno per gli alti scopi che deve raggiungere a beneficio dello Stato e dei consociati.

Scomponendone l'essenza nei suoi elementi giuridici, si vede come la pubblicità debba essere a tutti manifesta; non ammetta pretesa, ma semplice concessione; si muova dall'interesse di chi la pronunzi, ma si applichi unicamente all'interesse di chi intenda servirsene; dipenda, dunque, esclusivamente dalla volontà del detentore dell'atto: volontà, che si esplica in un senso o nell'altro, a seconda della concordanza o della discrepanza dei di lui interessi con quelli dell'utente. Quando gl'interessi dell'uno e dell'altro collimano, la pubblicità è *illimitata*; quando contrastano, essa è *limitata*.

Lo Stato, rappresentante degli interessi di tutti i cittadini, non avrebbe teoricamente ragione di contrasto con gli interessi dei cittadini stessi. Non ne ha, certamente, coi vari organi dei quali si serve; donde la conseguenza che questi organi, queste autorità o magistrature, quando domandino ricerca o copia per uso del loro ufficio, non soggiacciono alle norme relative alla pubblicità degli atti (¹). Ma, praticamente, rispetto ai privati, le supreme ragioni dell'ordine pubblico, della politica, della sicurezza propria lo inducono, invece, a moderare la portata della libertà lasciata ai privati medesimi.

E, perciò, mentre, come norma generale, lo Stato proclama la pubblicità degli atti conservati nei suoi archivi, per alcuni di essi determina quando questa pubblicità cominci o termini; per una sola categoria invece nega addirittura ogni pubblicità.

L'articolo 1 della legge olandese del 1918 sugli archivi, pur riconoscendo la piena pubblicità degli atti raccolti, dispose che ne fossero eccettuate quelle eccezioni che fossero precisamente specificate al momento del versamento. E di tali riserve si valsero spesso donatori e depositari di atti; come, per esempio, il marchese Aymaro di Cavour quando consegnò il carteggio del suo illustre zio il conte Camillo di Cavour, e stipulò non si potesse pubblicare se non cinquanta anni dopo la morte del grande statista. Il figlio di Teodoro Mommsen, regalando alla Biblioteca reale di Berlino il carteggio di suo padre,

(¹) Ministeriale dell'interno al prefetto di Catanzaro, 30 novembre 1875, n.° 30118.

convenne che non fosse pubblico prima del 1933; la signorina Dosne, nell'atto di donare alla Biblioteca nazionale di Parigi le carte del Thiers, ne vietò la comunicazione prima della propria morte; Augusto Ivernois, consegnando il carteggio di suo padre Francesco, acerimo nemico di Napoleone I, alla biblioteca pubblica di Ginevra fece obbligo di non renderlo pubblico se non venti anni dopo la propria morte e di non lasciarne usufruire se non i cittadini di Ginevra; l'imperatore Francesco Giuseppe vietò che fossero esaminate prima di cinquanta anni le carte lasciate dall'arciduca Francesco Ferdinando, ucciso, nel 1914, a Serajevo; ec.

Praticamente, dunque, abbiamo tre specie di pubblicità: una pubblicità *illimitata* o intera; una pubblicità *limitata*; una pubblicità *denegata*.

L'eccezione, in questo complesso di disposizioni, è costituita dalla negazione di pubblicità applicata ad atti determinati. Questi atti devono essere precisamente indicati, appunto perché costituiscono una deroga al principio generale; e, siccome potrebbero non essere proprii di un secolo, ma ritrovare i loro simili in tutti i secoli, abbracciati dalla suppellettile racchiusa negli archivi, così devono ancora recare una data determinata.

Motivi di ordine pubblico suggeriscono di non prestare fede assoluta alle informazioni confidenziali e segrete sin dall'origine, che l'amministrazione in generale, e la pubblica sicurezza e la magistratura, in particolare, assumono o hanno assunto per loro servizio sulla vita, specialmente privata, di determinate persone: informazioni, che per le fonti alle quali furono attinte, gli agenti che le attinsero, il modo col quale furono raccolte, lo scopo specifico e spesso momentaneo, il contenuto spesso inquinato dalla passione, dall'ignoranza, dalla falsità e quindi infamante e ingiurioso per quelle persone e pei loro discendenti, sono atte a turbare la quiete della popolazione e delle famiglie, e quindi non devono essere senz'altro date in pascolo alla morbosa curiosità e, talvolta anche, al risentimento del pubblico. Sono gli elementi che l'amministrazione o la magistratura ha raccolto per esplicitare la propria attività, ma che essa non ha tutti accettati per veri, per positivi, ch'essa ha vagliati e che spesso rimangono a giustificazione dell'ampiezza delle indagini da essa compiute anche nel campo dell'inammissibile, prima di pronunziare la finale sua decretazione.

Di consimili elementi furono fatte ampie raccolte anche nei secoli precedenti; ma molte di esse scomparvero nei trambusti, o nelle eliminazioni, dei quali abbiamo tenuto parola. Siccome però, per l'Italia

le restaurazioni dinastiche verificatesi dopo la caduta dell'impero napoleonico iniziarono quell'era di sospetto e di persecuzione, che costituì il glorioso martirologio del nostro Risorgimento, né ebbero tempo di tutto distruggere, e lasciarono copiose raccolte di tali informazioni confidenziali e segrete sì da fare il paio cogli atti d'istruttoria della magistratura inquirente dei giorni nostri, così in Italia fu negata, in via di massima, la pubblicità di tutti gli atti contenenti tali informazioni dal 1815 in poi. Le stesse disposizioni vigono in Francia in forza della circolare del ministro dell'istruzione del 22 aprile 1908 ⁽¹⁾.

Tuttavia quando l'interesse generale lo consenta, la serietà del richiedente dia affidamento sull'uso che ne voglia fare, e sia evidente l'utilità di derogare a tale divieto per il progresso degli studi e persino anche per la fama della persone contemplate in quelle informazioni, l'amministrazione, richiestane e sorretta dal parere della direzione archivistica competente, e, nei casi più gravi, da quello del Consiglio superiore per gli archivi, sicura che l'uso di quegli atti non possa ormai più turbare le norme supreme che ne avevano consigliato l'ostracismo, non insiste nel diniego e ne concede la consultazione.

Nella ormai lunga nostra esperienza non abbiamo quasi mai saputo di rifiuto opposto dall'amministrazione a domande giuste ed oneste d'interessati e di studiosi; non ricordiamo se non alcuni dinieghi emessi rispetto ad istanze, che sotto mentita veste nascondevano propositi avversi all'erario, alla sicurezza e quiete generale. Ricordiamo altresì che, se taluno rimase colpito da tale ripulsa, dovette la propria disgrazia ascrivere più che ad iniziativa superiore a quella tale discrezionalità lasciata agli organi esecutivi del governo e, spesso, a propria intemperanza.

Ciò che c'induce a concludere che le proteste di molte calandre sono, per lo più, artificiose, né hanno fondamento, come non hanno quelle di coloro i quali per indisciplina e presunzione pretendono sottrarsi all'obbligo, che spetta ad ognuno di presentare una domanda per ottenere la rimozione di quel diniego o della limitazione, e di aspettarne con qualche pazienza la concessione.

2. — Abbiamo adoperato espressione regolamentare di atti contenenti informazioni confidenziali e segrete sin dall'origine; non abbiamo detto atti riservati, perché fra le due espressioni corre un reciso divario. Gli atti *confidenziali e segreti* sin dall'origine portano in sé e con sé un carattere indelebile, che li distingue da tutti gli altri, in

⁽¹⁾ Pubblicata nel *Bibliographe moderne*, n. 67-69, (1908), p. 208-209.

quanto non sono scopo a se stessi, ma semplicemente mezzi più o meno diretti per conseguire uno scopo determinato. Quelli *riservati*, invece, conservano quel carattere per un tempo determinato, dopo il quale lo perdono per rientrare nella massa di tutti gli altri atti liberamente consultabili; conservano la qualità di non potere essere comunicati altrui se non a coloro cui siano diretti, finché non sia conseguito lo scopo per il quale furono elaborati. E, perciò non possiamo menar buona l'interpretazione che taluni ancora danno della voce *riservata*, che leggono in testa di atti comunque archiviati; poiché se questi atti sono in archivio, la pratica, alla quale si riferiscono, deve essere considerata come del tutto esaurita e lo scopo conseguito; né quindi v'ha più ragione di limitarne la consultazione.

3. — Ciò posto, la pubblicità è *illimitata* per tutti gli atti, coi quali l'autorità competente o il magistrato determina un provvedimento o si pronunzia sopra un fatto, che implichi l'osservanza della legge; e, cioè, per tutti gli atti che lo Stato stesso abbia già reso pubblici e pubblicati al cospetto del popolo, come i decreti, le decisioni amministrative, le sentenze e ordinanze giudiziarie, ec.

È altresì illimitata per gli atti, che concernono i diritti e doveri soggettivi dei cittadini e lo stato delle persone: come gli atti di stato civile, quelli per l'esercizio dell'elettorato, pei servizi civili e militari, ec.

Altrettanto può dirsi degli atti d'indole privata per colui, cui si riferiscano direttamente e pei di lui eredi, non per gli estranei: poiché si presuppone che possano giovare a tutela o conseguimento d'un diritto e quindi, rientrare nella categoria or ora elencata. E a questo medesimo ordine di presunzioni si riconnettono per le amministrazioni autarchiche gli atti che servano alla loro gestione, quando detti atti ad esse appartengano e da esse provengano, e siano per una ragione legale qualunque già entrati in archivio: come, ad esempio, le deliberazioni sottoposte all'approvazione prefettizia, ec.

Sono illimitatamente pubblici gli atti, che servono all'incremento della cultura.

4. — La pubblicità è invece *limitata* per tutti gli altri atti amministrativi e giudiziari.

Motivi d'ordine pubblico e patrimoniale intervengono a limitare quella dei primi. Infatti, occorre nelle pratiche amministrative che indiscrezioni, commesse anche in buona fede, non vengano ad intralciare l'opera dell'amministrazione, a danneggiarla nel suo svolgimento. Bi-

sogna che l'amministrazione possa legittimamente e liberamente compiere la propria azione; e che, finché questa non sia compiuta, cioè, non abbia conseguito tutti gli scopi che le siano stati prefissi, nessuno venga a distrarla più o meno lecitamente. In altre parole, la pubblicità accordata alle decisioni delle autorità amministrative, qualunque sia la loro data, non è attribuita agli atti che siano preparatorii o servano alla esecuzione della decisione ⁽¹⁾. E, quindi, un limite è posto alla pubblicità delle relazioni, e delle pratiche stesse, ec.

Siccome in un archivio, sia di deposito, sia generale, sono versati gli atti non più necessari all'andamento del servizio ovvero ritenuti esauriti, almeno pel momento, così, senza difficoltà vi si possono trovare e vi si trovano in effetto, atti amministrativi recenti, che per varie ragioni può convenire di riassumere.

La pubblicità di essi può essere ammessa quando siano colpiti dalla prescrizione trentennale, che li libera da tutte le conseguenze patrimoniali della decisione.

Le scritture giudiziarie narrative, come i processi di espropriazione forzata, per vendita volontaria, i verbali di perizia, i verbali di esame testimoniale, i verbali di giudici, gli atti di patrimoni sacri, le procure, i documenti depositati in cancelleria, i rendiconti, le deliberazioni di consigli di famiglia, le copie delle scritture private e di istrumenti notarili, le specifiche di spese, i repertorii dei cancellieri e degli uscieri, le scritture relative alle camere notarili e notai, i registri giudiziari o finanziari, quando siano conservate, non sono fra quelle considerate pubbliche: e quindi per darne copia a richiesta sarà d'uopo ottenerne volta per volta la preventiva autorizzazione, da segnarsi sulla istanza ⁽²⁾.

Le sentenze dei magistrati in materia sì civile che penale sono pubbliche; ma questa pubblicità ammette qualche eccezione, secondo l'indole dell'affare trattato e la forma seguita nel giudizio ⁽³⁾, per esempio, rispetto a giudizi espressivi su determinate persone, perché questo particolare cade invece sotto la massima generale da noi or ora esposta nel § 2.

Parimente, motivi di ordine pubblico inducono a ritardare la pubblicità degli atti dei processi penali sino a quando si possa presumere che gli attori e i testimoni dei medesimi siano scomparsi, ed il fatto,

⁽¹⁾ Ministeriale dell'interno 12 ottobre 1875, n.° 32400. 17.

⁽²⁾ Ministeriale dell'interno 12 ottobre 1875, n.° 32400. 17.

⁽³⁾ Min. interno 29 novembre 1875, n.° 32425. 7.

che li promosse, abbia perduto ogni ragione di risentimento o di eccitazione.

Tuttavia, può darsi il caso che per le norme, tante volte citate, che presiedono ai versamenti, atti di processi penali da riassumere per prosecuzione, revisione o connessione di causa siano già archiviati. Quando tutti o alcuni di essi debbano esser riassunti e ripresentati dalla parte, che non possa altrimenti sostituirli, l'autorità giudiziaria può naturalmente derogare a questo, come a tutti gli altri divieti, nell'interesse della giustizia, sia richiedendo direttamente in comunicazione provvisoria tutto il processo, che li contenga, sia autorizzando con ordinanza motivata la direzione archivistica competente al rilascio, cui interessi, di copia di atti determinati, non mai all'ispezione di tutti gli atti del processo.

La procedura moderna dispone che gli atti dei processi civili siano restituiti alle parti. Non dovrebbe quindi parlarsi di questi processi, ma soltanto della sentenza e delle scritture ad esse connesse, che sono pubbliche. Senonchè in alcuni archivi sono rimasti processi civili, condotti secondo la precedente giurisprudenza. Essi non sono pubblici; e la licenza per darne notizia ai privati è attribuzione del ministro guardasigilli (¹).

A rigor di termine, dovrebbero rientrare nella stessa categoria dei processi penali i processi politici, qualunque sia il nome che assumano presso i vari stati che hanno costituito l'Italia. Ma essi assunsero sempre un carattere speciale dalle circostanze, che li promossero. Perciò, più che come materia giudiziaria, sono stati e sono considerati come materia politica, alla stessa stregua delle carte di polizia, dalle quali spesso presero le mosse; e vanno trattati come tali.

Piuttosto è bene accennare che nei primi anni dall'inclusione di Roma nel Regno, sorse il dubbio se le sentenze, pronunziate in tali processi dal magistrato competente nello Stato pontificio, vale a dire dalla Sacra Consulta, fossero pubbliche come tutte le altre decisioni dei magistrati, poichè sostenevasi che fossero state pronunziate non in forma pubblica, ma in forma privata. I dicasteri dell'interno e di grazia e giustizia respinsero recisamente tale dubbio, osservando che tanto nel regolamento organico di procedura criminale, quanto nel regolamento giudiziario, ambedue riguardanti l'ordinamento dei tribunali romani e la loro rispettiva competenza sotto l'abolita legislazione pontificia, non si trovava alcuna disposizione, in forza della quale le sentenze della Sacra Consulta dovessero essere pronunziate in forma privata; e per-

(¹) Min. interno 29 nov. 1875, n.° 32425. 7.

tanto ch' esse erano da ritenersi atti pubblici, de' quali l'archivio di Stato può rilasciare copia ai richiedenti (¹).

5. — Per quel che concerne la politica estera e l'amministrazione generale dello Stato, i vari paesi hanno più o meno ritardata la pubblicità degli atti, che vi si riferiscono, secondo i propri interessi, le proprie condizioni storiche e politiche, secondo le esigenze scientifiche del momento. Sicché, comparando le varie legislazioni in proposito, si scopre quanta influenza conservino ancora qua e là le norme restrittive o liberali, delle quali è stato tenuto discorso nella parte storica. Ricordiamo quel che abbiamo scritto dell'avventura toccata in Simancas a don Diego Giuseppe Dormer, storiografo del Regno di Aragona. Isidoro Carini narra come Guglielmo Robertson, autore della storia della guerra d'America, volendo consultare atti conservati in quel medesimo archivio, ne facesse domanda pel tramite di lord Grantham, ambasciatore inglese presso la corte di Madrid; ma, ammesso a esaminare i documenti soltanto esteriormente, non ottenesse la licenza di consultarli e se ne lagnasse fortemente nella prefazione all'edizione del 1777 (²).

Quell'opposizione proveniva sempre dal divieto imposto da Filippo II. Ma nuove idee si fecero strada nel secolo XIX anche nella penisola iberica, come abbiamo detto; e, per la prima volta, agli ordini draconiani del figlio di Carlo V fu derogato, il 20 aprile 1844, in favore del Gachard, poi, del Tiran, incaricato di studi dal Governo francese. I nuovi ordinamenti, emanati nel 1857, permisero a G. A. Bergenroth d'iniziare, nel 1860, la raccolta degli atti, che dovevano comporre il suo notevole *Calendar of letters, despateshes* ec. pubblicato nel 1862-68, e proseguito, nel 1873, da Pasquale de Gayangos; e, più tardi, al barone Kervyn de Lettenhove, al von Hoeffler, al Carini stesso e a una pleiade di studiosi, di compiervi i loro lavori. Con larghezza sempre maggiore le autorità competenti spagnuole accolgono ora le domande, volta per volta ad esse dirette a scopo di studio.

Giacomo Gorrini, nella dotta e diligente relazione presentata sulla pubblicità degli atti suddetti al Congresso internazionale di scienze storiche tenuto in Roma nell'aprile 1903 (³), c'insegna che, per gli

(¹) Min, interno 24 nov. 1875, n.° 32400. 17 ; e grazia e giustizia 7 ottobre 1875, n.° 8677; 23 nov. 1875, n.° 9831.

(²) CARINI, *op. cit.*, p. 376.

(³) GORRINI GIACOMO, *Opportunità di un coordinamento delle norme legislative o consuetudinarie rispetto allo consultazione e pubblicazione de' documenti degli archivi di*

art. 33 e ss. del *Regulamento do arquivo da Torre do Tombo* del 14 giugno 1902, la pubblicità degli atti era libera in Portogallo sino al 1500; pei tre secoli seguenti era subordinata al permesso del direttore; dal 1801 in poi, a una speciale autorizzazione del ministero competente.

Nella Russia imperiale, colle debite autorizzazioni, potevansi consultare i documenti anteriori al 1725 e, con eccezioni e limitazioni, sino al 1762. Nell'Unione delle Repubbliche sovietiche la pubblicità degli atti sembra riservata, pei suoi interessi politici, al solo governo centrale. In Ungheria i documenti di una certa importanza, posteriori al 1847, non sono consultabili senza speciale permesso ministeriale; astrazione fatta da quelli erariali, posteriori al 1740, che non sono pubblici. In Danimarca libera è la consultazione degli atti sino al 1750; con autorizzazioni speciali e, talvolta, persino con licenza regia, sino al 1809 e al 1850. Nel Baden per gli atti posteriori al 1771 è necessario un permesso speciale. Lo stesso avviene in Baviera per gli atti dal 1825 in poi. In Inghilterra la pubblicità è, in qualche maniera, limitata al 1.º gennaio 1803; previa autorizzazione del ministro competente, per gli atti degli affari esteri, delle colonie e del tesoro, posteriori al 1759, e dell'interno, posteriori al 1775. Invece gli archivi del Ministero della marina sono accessibili sino al 1815 e quelli del Ministero della guerra sino al 1850. Nei Paesi Bassi il limite della libera consultazione è fissato al 1.º gennaio 1814, salvo che per il Limburgo, ove quella data è ritardata, sino al 1.º gennaio 1815. Agli archivi Vaticani sono pubblici gli atti anteriori alla elezione di Pio IX (16 giugno 1846). Nella Svizzera e nel Belgio quel limite è portato al 1848; in Germania e nell'Austria, dopo la guerra, al 1894. I documenti conservati negli archivi nazionali e dipartimentali in Francia sono pubblici quando dalla loro redazione siano trascorsi 50 anni; quelli concernenti personalità politiche, dopo la loro morte. Ma per quel che riguarda l'archivio del Ministero degli affari esteri, il decreto del 12 giugno 1909 dispone che sia aperto alle ricerche sino al 23 febbraio 1848, quando quelle ricerche non concernano che la corrispondenza politica, i memoriali, i documenti, e sino al 14 settembre 1791, quando invece si voglia esaminare la corrispondenza consolare, in considerazione degli interessi privati, che vi sono di frequente trattati; ferma restando la disposizione, per la quale ogni istanza

Stato, riferentisi alla storia recente e contemporanea, negli Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, Salviucci, 1906), III, p. 23 e ss.

sia sottoposta al controllo e all'approvazione della Commissione degli archivi diplomatici, sola competente a giudicare dell'ammissibilità della medesima.

La Svezia non ammette pubblicità per gli atti che non datino di 50 anni; e, per quelli successivi, impone una autorizzazione speciale. Gli Stati Uniti, per consuetudine, considerano storici e pubblici gli atti redatti 30 anni addietro.

In Italia gli atti dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina ec. non sono pubblici. Tuttavia con permesso speciale del Capo del Governo alcune ricerche storiche vi sono pur state fatte da studiosi particolari. Per gli archivi pubblici in generale la norma vigente fu presa d'accordo dai vari ministeri competenti col r. d. 27 maggio 1875, n.° 2552, art.11-14; le cui disposizioni, opportunamente corrette, furono ripetute dal regolamento approvato con r. d. 9 settembre 1902, n.° 445, art.71, 72 e 73; e da quello approvato con r. d. 2 ottobre 1911, n.° 1163, art.77 e ss., che fissa come limite della pubblicità di quegli atti la data del 31 dicembre 1847.

Le esigenze della cultura e lo svolgimento degli studi storici, non meno che gli eventi vorticosi di questi ultimi anni inclinano gli animi ad una correzione di questa data che la spinga sino alla proclamazione del regno d'Italia (17 marzo 1861), sebbene vi sia chi abbia l'ardire di chiederne l'arretramento sino all'occupazione di Roma dalle truppe italiane (20 settembre 1870). La data del 1861 sarà senza dubbio accettata come quella dalla quale comincia un'era nuova per la Penisola intera: e sarà tanto più facilmente ammessa quanto più rafforzato sarà il potere discrezionale degli organi del governo di opporsi alla pubblicità di quegli atti, anche anteriori ad essa, che possano ancora conservare in sé elementi atti a inacerbire e a turbare l'ordine pubblico.

Del resto, fin d'ora, detti organi hanno quel potere, quando sospettino che qualche interesse superiore possa uscir lesa da comunicazione di atti anteriori al limite prefisso alla pubblicità. Noi stessi, al momento delle trattative di Ouchy (1912), negammo per questi motivi la comunicazione di atto, che risaliva nientemeno che al 1828.

6. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI PRIVATI E DEI CARTEGGI PRIVATI. — Rispetto agli atti che rivestano un carattere meramente privato e siano in archivio, il termine della pubblicità è, per ovvie ragioni domestiche, ritardato sino a cinquant'anni dal giorno della richiesta, quando il richiedente non sia direttamente interessato a detti atti, ma sia puramente

e semplicemente un estraneo ad essi. In caso contrario, sappiamo già che questa disposizione non ha luogo.

In conseguenza di questa sanzione, dovrebbe cadere ogni contraria decisione di autorità giudiziaria in materia di pubblicazione di carteggio privato; non solo, ma in quella più specifica di corrispondenza privata che assuma importanza politica o letteraria. E, se la causa intentata dai signori Brambilla, eredi di Alessandro Manzoni, a Giovanni Sforza e all'editore Carrara di Milano per l'inizio della stampa delle lettere del sommo scrittore, lui appena morto, può esser parsa giustificata al momento di tale pubblicazione; oggi sarebbe addirittura assurda, come sarebbe assurda quella che vietasse la pubblicazione delle epistole di Cicerone.

Perciò, hanno torto, secondo noi, coloro i quali interpretano a loro convenienza le disposizioni sul diritto di autore, promulgate col r. decreto legge del 7 novembre 1925, n.° 1950 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1925, n.° 270) e si limitano a leggere il solo articolo 12 senza collegarlo, né combinarlo con quello che lo precede e coll'altro che lo segue.

Il testo dei tre articoli è precisamente il seguente:

« Art. 11.

Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima, e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; e mancando il coniuge, i figli e i genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti.

La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

È libera la pubblicazione del ritratto, quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

Art. 12.

Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario.

Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso delle persone indicate nell'articolo precedente nell'ordine ivi stabilito.

Art. 13.

Quando le persone, il cui consenso è necessario per la pubblicazione del ritratto o delle lettere, siano più e vi sia fra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria ».

Senza fermarci alle innovazioni, introdotte da questa legge in ma-

teria, noi osserveremo che questi tre articoli costituiscono come un tutto unico, nel quale le disposizioni dell'uno valgono anche per gli altri. Nella loro parte, diciamo così, negativa, queste colpiscono le manifestazioni più facili ed ovvie di sembianze o di pensieri individuali, colpiscono la lettera singola o le lettere varie che alla giornata si stendano, non meno che l'effigie che cogli attuali progrediti mezzi meccanici possa essere sorpresa all'insaputa dell'effigiato. Non concernono le raccolte di lettere, i carteggi, le corrispondenze che abbiano importanza scientifica o in genere culturale, non le riproduzioni già entrate nel dominio pubblico. E perciò, combinate colle norme del regolamento archivistico, più volte discusse, permettono il progresso della scienza, assicurando in pari tempo contro malsane indiscrezioni. Ché se qualcuno obietta che, quando il legislatore avesse avuto tale intenzione, avrebbe dovuto scegliere preferibilmente per esprimerla l'articolo 12 che non l'11.º; potrebbesi agevolmente rispondergli che scelse senza dubbio l'art.11, perché riguardava il caso più comune e sollecito coi mezzi moderni di riprodurre l'immagine altrui, mentre la pubblicazione di lettere è meno frequente e richiede maggior fatica e responsabilità.

Proseguendo nella nostra esposizione, ricordiamo che altro limite è posto dalla legge comunale e provinciale alla pubblicità degli atti delle autorità degli enti autarchici; alle quali sole è demandata la facoltà di permetterla o di negarla.

Inoltre, non è inopportuno accennare che nei pubblici archivi sono talvolta anche conservati atti, affidati all'amministrazione in deposito volontario dai loro legittimi padroni (Codice civile ital. art. 1839 e ss.).

Accettando quel deposito, l'amministrazione ha posto la clausola che nessun limite possa essere posto dal proprietario alla consultazione di quegli atti, quando essa voglia essere fatta a unico scopo culturale, ed è questo il minimo dei corrispettivi, che possa chiedere e imporre per il servizio che gli rende. Ma ciò non vale che per gli scopi culturali soltanto. Quando nella richiesta di esaminare atti di un deposito volontario si riscontri un interesse economico o giudiziario da parte del richiedente, prudenza vuole di ottenere dal proprietario l'assenso all'accoglimento dell'istanza, prima di darvi corso, poiché, a norma di diritto, nessuno è obbligato a fornire altrui e del suo armi contro se stesso.

RAPPORTI GIURIDICI INTERCEDENTI FRA LO STATO E L'INDIVIDUO

Da tutto quanto precede risulta, che, a cagione delle proprie scrit-

ture, fra lo Stato e l'individuo intercedono diversi *rapporti giuridici*; che per l'individuo si riassumono in pretese; per lo Stato, in obblighi.

INTERESSI DELL'INDIVIDUO. — Nella definizione dell'archivio, e, poi, giù giù, nei rilievi che siamo venuti facendo in ordine alla demanialità e alla pubblicità degli archivi e degli atti conservativi, abbiamo già spiegato come all'individuo, membro della generalità, compete un diritto soggettivo su quegli archivi ed atti; diritto, che, promosso dalla sua stessa natura o da interesse, si manifesta nella pretesa di ottenere comunque comunicazione di quegli atti. Questa pretesa è *spontanea* quando si riferisca a una condizione di fatto o di stato, come, ad esempio, allo stato civile, al servizio militare, alle sofferenze politiche, all'elettorato, ec. È mossa da *interessi*, quando risponda a un bisogno dell'essere in generale o a una necessità di azione o di protezione.

Nel primo caso, trattasi d'*interesse puro e semplice*; nel secondo, d'*interesse legittimo*; e all'uno e all'altro interesse, all'una o all'altra pretesa corrisponde un genere speciale di soddisfazione da parte dello Stato.

È *interesse puro e semplice*, quello che muove l'individuo a ricercare atti di qualunque specie per affermare qualunque condizione o stato ovvero a fine di cultura.

È *interesse legittimo*, quello che lo spinge a chiedere comunicazione di atti pubblici per produrre, tutelare, chiarire le proprie ragioni.

Osservisi che abbiamo sempre adoperato in questa distinzione la parola *individuo*. V'ha la sua ragione: perché individuo è così il *cittadino* come lo *straniero*. Ma per quanto concerne lo straniero conviene rilevare che, se sono ammissibili tutte le sue pretese culturali, rispetto agli interessi legittimi, una parte soltanto di tali pretese può essergli riconosciuta, cioè quella parte che spetta all'individuo in generale, non unicamente al cittadino nella pienezza dei suoi diritti o nella presunzione di questa pienezza, ricordando che fino all'opzione della cittadinanza lo straniero, nato nello Stato, è presunto cittadino.

È bensì vero che v'ha chi consiglia di porre come fondamento di questa ammissione di pretesa culturale dello straniero il principio della reciprocità internazionale in materia. Noi verremmo meno ai nostri principii e alla esposizione, che abbiamo tentato di farne, se aderissimo a quella teoria. Riteniamo, invece, che, indipendentemente da quello, che possa farsi e sancirsi altrove, si debba da noi proclamare l'universalità della cultura e quindi l'ammissibilità di tutti a usufruirne,

paghi se ci vedremo seguiti in questo concetto di alto e grandioso progresso; speranzosi di esserlo in futuro, in caso diverso. Riteniamo, altresì, che il perseguimento d'interessi legittimi non debba soffrire eccezione di nazionalità; se si voglia contribuire alla civiltà e alla pace mondiali, se non si preferisca meritare la taccia d'ingiustizia e d'imprevidenza politica ed economica e, peggio ancora, l'accusa di farci ripiombare nella barbarie dei secoli trascorsi.

OBBLIGHI DI STATO. — Alle pretese enunciate corrispondono, da parte dello Stato, degli obblighi, derivanti dalla stessa sua natura, dai supremi interessi, che deve curare.

Questi obblighi si risolvono nei seguenti due doveri:

1.° lo Stato deve procacciarsi i mezzi per soddisfare a quelle pretese;

2.° lo Stato deve soddisfare a quelle pretese.

1.° — Abbiamo, più volte, fatto osservare come i mezzi, ai quali alludiamo, siano gli atti conservati negli archivi. Ora, ne consegue che per procacciarsi quei mezzi, ossia quegli atti, prima cura dello Stato debba essere quella d'impedirne la dispersione e la distruzione; vale a dire, debba assicurarne l'esistenza, la conservazione, perché possano giovare, ora e poi, allo scopo, pel quale furono redatti. In due modi lo Stato può compiere tale assicurazione, cioè *direttamente* o *indirettamente*.

a) Lo Stato assicura direttamente l'esistenza di quei mezzi, o atti, raccogliendoli, custodendoli, conservandoli e ordinandoli. Del modo, col quale possa a ciò procedere, abbiamo largamente discusso nelle due prime parti di questo trattato.

b) Lo Stato assicura indirettamente l'esistenza di quei mezzi o atti, valendosi della potestà d'imperio e di polizia, di tutela e vigilanza, ingenita nella sua essenza.

Perciò, mentre, da un lato, impone il dovere di conservare e ordinare i propri atti agli enti, che li redigono; dall'altro, prescrive cautele speciali per evitare la scomparsa di quegli atti; dall'altro, ancora, vigila sull'osservanza di queste imposizioni e prescrizioni, e, all'occorrenza, interviene a correggere l'insufficienza di quell'osservanza o a sostituirvi addirittura la propria azione.

Non vogliamo ridire quello che, in proposito, abbiamo già esposto. Ma ripetiamo che questa teoria non è ancora definitivamente ammessa fuori del nostro Paese, perché sospettata di ledere eccessivamente la libertà individuale. Altrove, si giunge fino a concedere che possa ampiamente applicarsi agli archivi degli enti autarchici; ma

non oltre. È reputata invece insoffribile ingerenza per quelli che non siano tali e per gli archivi privati.

Con tutto il rispetto, che professiamo per l'altrui opinione, ma, altresì, colla certezza che col tempo la nostra s'imporrà, noi sosteniamo, invece, recisamente il diritto dello Stato a ingerirsi di tutta quanta la materia archivistica nell'interesse supremo dei fini, che gli sono prefissi, e in quello, non meno supremo, della generalità dei consociati; generalità, che non può, né deve vedersi privata di elementi necessari alla sua cultura, ai suoi bisogni, alla sua quiete, né all'ordine, che ad essa deve presiedere, per il semplice capriccio, per l'esclusiva utilità di altri enti o individui, non ancora sufficientemente evoluti, né disinteressati per accorgersi della preminenza, che nel diritto, nella società, in tutte le altre cose, di continuo, viene, e sempre più verrà, prendendo l'interesse pubblico su quello privato.

Comunque sia, a questa azione dello Stato vanno sempre secondo noi, soggetti gli archivi degli enti pubblici, presi in senso lato, e, quindi, siano dessi quelli degli enti autarchici, siano quelli degli enti ecclesiastici. Vi vanno soggetti ancora quelli degli enti sociali, intendendo sotto questo appellativo quelli delle grandi consociazioni economiche, e gli archivi privati.

Oltre alle obiezioni, alle quali abbiamo or ora tentato di rispondere, cotesta nostra affermazione si presta ad altre osservazioni per quello che concerne gli archivi degli enti ecclesiastici e quelli delle società economiche; i primi de' quali appartengono naturalmente al gruppo degli enti pubblici; gli altri, invece, a quello delle persone private.

RAPPORTI DELLO STATO COGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Rispetto agli *archivi ecclesiastici*, è nostro obbligo distinguervi gli atti, relativi alle cose spirituali, da quelli concernenti le cose temporali. Sugli atti spirituali lo Stato non può avere, né ha alcuna azione. Essi appartengono ad un altro ordine di attività, che trascende la ragione statale; spettano a persona giuridica conservata, riconosciuta ed esistente, come tale, con finalità indipendente da quella dello Stato. Non così avviene pei secondi, non ostante quello che in giure canonico dicesi il rispetto dell'immunità ecclesiastica. Quegli atti concernenti affari temporali hanno, difatti, stretta attinenza colla contrada, colle persone, cogli interessi culturali e sociali, in mezzo ai quali si svolgono. Possono essere utili e necessari all'esercizio del ministero ecclesiastico; ma non sono il ministero stesso. Invece, mentre giovano a quell'esercizio, in particolare, rappresentano una azione, diretta a

conseguire uno scopo pubblico, vale a dire, uno scopo interessante quella generalità di consociati, cui lo Stato è preposto; e quindi richiamano sopra di sé l'attenzione, la vigilanza dello Stato stesso, ed eventualmente quella tutela, ch'esso esercita su tutti gli altri enti pubblici.

In verità, per quel rispetto, al quale abbiamo accennato, l'azione dello Stato su quegli archivi è stata sempre piuttosto fiacca. Noi riteniamo, invece, che se lo Stato avesse esercitata quell'azione, e l'esercitasse con minore incertezza, essa gioverebbe assai agli enti stessi.

A quell'incertezza, a quei riguardi inopportuni, che provengono da una falsa concezione dell'azione statale, radicata nella mente di agenti, incompetenti in materia d'archivio, risale la colpa della pessima applicazione di tutte quante le leggi sulle congregazioni religiose soppresse nei secoli XVIII e XIX, nonché la deplorable distruzione di molti archivi ecclesiastici.

LO STATO E GLI ARCHIVI VATICANI. — Rientrano nel nostro ordine d'idee anche gli *archivi vaticani*, in quanto conservano tuttora atti redatti e promulgati dalla potestà temporale dei Sommi Pontefici per l'amministrazione delle contrade, delle quali furono sovrani sino al 20 settembre 1870.

In quelle contrade lo Stato italiano è il successore dello Stato pontificio; e, come tale, per massima pacifica di diritto pubblico, subentra al suo autore nella stessa posizione giuridica, che questo occupava; e per quel che concerne la materia, della quale trattiamo, deve assumere, conservare e comunicare gli atti dei vari rami dell'amministrazione di quelle contrade, emanate da quel suo autore. Molti di questi atti hanno già costituito l'archivio di Stato di Roma. Parecchi, però, rimangono ancora negli archivi vaticani.

Vi fu e certamente v'ha ancora chi sostenga che, a rigor di termine, lo Stato italiano potrebbe esercitare un'azione di ricupero nei riguardi di questi ultimi.

Ma, essendo la Santa Sede un ente giuridico del tutto speciale, noi stimiamo che lo Stato italiano non saprebbe *sic et simpliciter* ove sperimentare, né come sperimentare una tale azione. Non avrebbe ove sperimentarla, pel fatto che i palazzi apostolici godono del privilegio della estraterritorialità e che gli archivi vaticani sono conservati proprio in essi e non già in altri palazzi di semplice proprietà vaticana. Non troverebbe come sperimentarla, perché non v'ha tribunale da addire, non valendo a ciò né il tribunale dell'Aja, né la Società delle Nazioni, ai quali la S. Sede non partecipa, né forza da incaricare, se

non come atto di prepotenza. In tale condizione di cose l'unica via che rimanga è quella della trattativa in via amichevole, che rispetti il carattere e gl'interessi dell'ente, con cui sia condotta.

Tale trattativa ha già dato a noi stessi la soddisfazione di ottenere, col mezzo di permuta, dalla santità di Benedetto XV la consegna dell'importantissimo ed imponente archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo, che amministrava tutte le terre dello Stato pontificio: notevolissimo risultato, checché qualcuno opponga ancora, e progresso nelle relazioni fra Stato e Chiesa, che meriterebbe di avere più d'un seguito, *almeno* per tutti gli atti amministrativi, che non hanno più ragione di essere conservati nel palazzo vaticano e ne ingombrano gli archivi.

Parlando di questi atti, abbiamo profferito l'avverbio *almeno*, e non senza ragione. Quali si siano le varie opinioni, non possiamo, né dobbiamo disconoscere le grandi benemerenze della Santa Sede verso la cultura, né il carattere speciale, che assunse in tutti i secoli la di lei politica estera. Non possiamo quindi negare, anzi tutto, che, riconosciute anche da noi il diritto di legazione, essa facesse ai suoi fini e continui a fare politica estera; e, pertanto, continui ad essere una potenza estera, sia pure sui generis, che non ha che fare coll'Italia. Ché se, contrariamente alla nostra opinione, ciò non fosse ammesso, in virtù delle benemerenze predette, il Vaticano pei suoi archivi meriterebbe, pur, di essere trattato alla stessa stregua almeno delle badie, privilegiate dalla legge di soppressione, e già da noi citate; che, per quanto celebri, non sono, al cospetto del Vaticano, se non modesti enti, eppure hanno conservato e conservano i propri archivi.

V'ha chi potrebbe rimproverarci di tentare di risolvere questa delicata questione al di sopra e all'infuori del disposto della legge del 13 maggio 1871, n.° 214, ossia, della così detta legge delle guarantee, proclamata legge costituzionale del Regno dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 27 febbraio 1878. Ma l'ambiguità delle espressioni di quella legge; l'interminabile discussione, alla quale, per l'incompetenza dei legislatori, darebbe luogo la questione di sapere se gli archivi vaticani siano o no compresi sotto la voce di *biblioteca* o sotto quella di *musei e biblioteca* dell'art. 4 di detta legge; il silenzio della legge in materia archivistica; l'impraticità della legge ecc. ci sono parsi sì poco atti a mantenere le possibili trattative in quella atmosfera serena e quieta, che sola potrebbe condurle a qualche risultato positivo, che abbiamo preferito essere più pratici e basare le nostre possibili pretese su terreno ben altrimenti solido.

Del resto, il tempo produrrà anche a questo riguardo i suoi benefici effetti, smussando tutte le angolosità, che possano ancora sussistere o ripresentarsi. E, forse, quella vigilanza sugli archivi vaticani, che oggi non è ammessa, potrà, domani, essere accolta sotto forma di benevoli consigli, quando si sarà sperimentato che essa, senza secondo fine, non miri se non al progresso della cultura e quindi alla conservazione degli atti, che da secoli sono la gloria del Papato.

Pel momento, quella vigilanza si esercita fuori dei palazzi apostolici in modo che lo Stato italiano sia sempre pronto a prestare il proprio braccio ad ogni richiesta, quando qualche incidente privi l'archivio segreto di qualcuno dei suoi cimelii. Prova ne abbiamo avuto, noi stessi ancora, nel ricupero e nella restituzione alla S. Sede degli atti parrocchiali di Ponzano; ed altri, in quelli di codice miniato trafugato dalla Biblioteca Vaticana.

Tutto ciò, però, non ci esime dal dovere di far rilevare un fatto curioso, che meriterebbe maggior circospezione in chi lo compia.

L'Italia, abbiamo, dunque, concluso, non ha presa sul Vaticano. Dovrebbe reciprocamente il Vaticano non essere suscettibile di aumenti a danno dell'Italia. Invece, il Vaticano può sottrarre all'Italia qualunque atto di ente religioso, di biblioteca, ec. che altrui sia riuscito illecitamente detenere o anche rubare al momento della soppressione delle congregazioni religiose o dipoi. Basterà citare l'esempio delle pergamene di S. Maria in Campomarzio di Roma, il codice di S. Biagio di Aversa, ec. Il Vaticano si è trasformato per ciò in un *asilo* d'immunità. Riteniamo che maggior prudenza in coloro, che tentano di comprometterlo al cospetto del mondo, sarebbe necessaria.

LO STATO E LE SOCIETÀ ECONOMICHE. — Rispetto agli archivi delle grandi società economiche, e di amministrazioni statali derivate da società private, come delle ferrovie, dei telefoni, delle assicurazioni ec., la libertà, oggi lasciata ai loro Consigli di amministrazione, ha disperso e distrutto una fonte preziosissima per ricerche così culturali, come amministrative. Eppure, non può negarsi che tutte le banche e società industriali, tutte le imprese commerciali, scomparse, abbiano fatto della storia colla loro attività spesso tumultuosa, assorbente e più che ardita; non può negarsi che, a loro tempo, abbiano occupato un posto notevole, condotte relazioni, trattazioni, ec. che, se anche inquisite talvolta d'errori, hanno contribuito alla vita del paese e, talvolta anche, alla prosperità del medesimo. Chi ridirà più gli ardimenti di Raffaello Rubattino col Cavour, col Garibaldi e finalmente in

Assab? Forse negli archivi della Navigazione generale italiana qualche traccia ve ne sarà ancora. Ma come consultarla?

Chè parecchi istituti maggiori, alla scomparsa degli altri, assorbono insieme colla situazione finanziaria, alla quale devono rimediare, anche gli atti, dai quali quella situazione comparisce; ed è naturale e bene. La Banca d'Italia, infatti, è presso di noi il luogo principale di siffatti concentramenti; come nei tempi passati e nel mezzogiorno d'Italia furono il Banco di Napoli e quello di Sicilia, de' quali abbiamo già tenuto parola nella seconda parte di questa trattazione. Ma, siccome non tutti quegli atti servono più a chiarire la situazione finanziaria dell'istituto scomparso, anzi finiscono per essere d'ingombro al successore di questo, e gli procurano talvolta il giustissimo obbligo di costituire servizi e impiegati appositi per conservarli, come nel caso del Banco di Napoli citato; così, a scanso di ulteriore dispersione e di tardivi rimpianti, non sarebbe forse inconveniente che lo Stato intervenisse a raccomandare il versamento di quella parte superflua di atti nell'archivio di Stato o del Regno a titolo di deposito volontario. Con ciò, senza creare nuovi istituti, come gli archivi economici della Germania, della Svizzera e dei Paesi Bassi, dei quali abbiamo parlato, anzi, uniformandosi sempre più alla massima della concentrazione degli archivi diffusasi per opera della civiltà dei giorni nostri e, per l'Italia, imposta dalla relazione della Commissione del 1875 ricordata e dai regolamenti organici, si verrebbe ad assicurare alla storia e agli interessi privati una fonte di notizie, di valore eccezionale.

ARCHIVI PRIVATI. — Abbiamo parimente già visto l'azione dello Stato avvolgere nel suo procedimento anche gli archivi privati. Essa vi si esercita in due modi, e cioè, coll'istituto della prelazione e con quello della rivendicazione; de' quali non ripeteremo la trattazione. Soltanto, ricordiamo ancora, come abbiamo già accennato che gli alinea 3 e 4 dell'art. 999 del Codice civile italiano concernono il deposito di documenti comuni all'intera eredità in mano di speciale depositario, per formulare il voto che questo sia l'archivio di Stato, imparziale e fedele custode non solo, ma conservatore sicuro contro ogni dispersione.

Con questi vari provvedimenti lo Stato risponde, fino a una data misura, a un sentimento innato del popolo; il quale ha in una certa maniera coscienza di possedere una qualche aspettativa di diritto sulle carte di tutti i suoi componenti, pel fatto ch' esse furono redatte sullo stesso territorio, negli stessi momenti, entro lo stesso ambiente di tutte le altre, pubbliche e private che siano; e quindi non si sono dipartite

da quelle caratteristiche, che questo ambiente imprime su tutto quel che produca, e che costituiscono come la qualità essenziale della vita, in mezzo alla quale egli stesso si muove.

2. — Procacciatisene i mezzi, lo Stato deve soddisfare alle pretese dell'individuo sugli atti dei propri archivi, vale a dire, dargliene comunicazione.

Tale comunicazione può essere *diretta* o *indiretta*.

COMUNICAZIONE DIRETTA. — È *diretta*, quando lo Stato, o chi per esso, consegni l'atto richiesto al richiedente, perché questi possa consultarlo. Tale consegna si verifica in due modi: o trasferendo l'atto dal luogo, ove sia collocato, in altro, sempre entro le pareti fra le quali sia conservato, ove il richiedente possa compierne la desiderata consultazione; ovvero, estraendolo dall'edifizio dell'archivio per affidarlo allo stesso scopo all'altrui temporanea custodia. Il primo modo è quello ordinario della *ispezione*, consultazione o visione, che dir si voglia; l'altro è quello chiamato usualmente della *comunicazione in senso stretto*.

L'ispezione può esser fatta così da un privato come da un rappresentante dell'amministrazione. La comunicazione *in senso stretto* va distinta secondo che gli atti, ai quali si riferisce, siano amministrativi o scientifici. Nel primo caso, la comunicazione non può esser fatta se non a un ente governativo, e, quasi sempre, a quello esclusivamente, donde emana l'atto, o all'ente depositante, quando trattisi di deposito volontario. Nel secondo caso, abbiamo quello che dicesi il *prestito* archivistico, ammesso internazionalmente in molti Stati, limitato, invece, in Italia, agli archivi del Regno, previo parere delle singole direzioni, accettazione di custodia da parte di quella presso cui deve essere fatto il prestito e autorizzazione ministeriale, per gli atti che possono escludere le contemporaneità di parecchie ispezioni né abbiano tal pregio da consigliarne quasi l'immobilità.

AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE. — Così l'ispezione, come la comunicazione, deve essere naturalmente chiesta, nelle forme volute, da chi desideri procedervi.

Tale istanza apre l'accesso all'archivio. Ma questo accesso non è arbitrario, come nella biblioteca; è sottoposto a certe condizioni, perché l'archivio, non è la biblioteca. La biblioteca può permettere l'accesso per capriccio, per passatempo ec. in ossequio allo scopo supremo di diffondere la cultura anche col divertimento. L'archivio, per la forma

stessa, la vetustà, la materia e l'importanza degli atti, che contiene e che quasi sempre sono unici, non può accogliere a consultarli se non coloro i quali vi abbiano veramente interesse e, colla serietà dell'indole e degli scopi loro, diano sicuro affidamento di saperli maneggiare.

Questi frequentatori devono avere veramente interesse a consultare quegli atti sia per tutelare diritti propri, sia per cultura generale. Nel primo caso, sono degli interessati; nel secondo, degli studiosi. Come abbiamo detto, nell'un caso e nell'altro, gli stranieri sono in tutto e per tutto equiparati ai cittadini.

La direzione archivistica può chiedere referenze su quei frequentatori per assicurarsi del loro interesse e della loro serietà, e regolarsi in conseguenza. Dunque, non può più parlarsi di *accessibilità*, ma sibbene di *ammissione* all'archivio; ammissione che, come ben s'intende, per ragioni unicamente relative alla persona, alle qualità personali del richiedente, può essere concessa, negata o ritirata da chi abbia la facoltà di aprire o chiudere l'archivio, ma sempre con decisione motivata, che deve dimostrare tutta l'eccezionalità del caso. Difatti, tutte queste facoltà non mirano a limitare la libertà del richiedente, ma a disciplinarla soltanto nell'interesse della conservazione degli atti, sui quali intende esercitarsi. Derivano dal potere di polizia proprio dell'amministrazione.

È, poi, ancora opportuno avvertire che l'ammissione in archivio non ha che fare colla pubblicità degli atti di archivio.

Come per l'individuo, così per l'ente od ufficio governativo, conviene alla direzione archivistica procedere ad un esame sommario sulla ragionevolezza dell'istanza, presentata, per comunicazione di atti di archivio.

Poiché è necessario assicurarsi che quell'ufficio abbia veramente il diritto di consultare un atto. E questo diritto gli spetta senza contrasto, quando l'atto sia stato proprio da esso stesso redatto. Può spettargli, anche, quando tratti affare connesso con quell'atto ed abbia ottenuto in qualche modo l'assenso dell'amministrazione, dalla quale questo atto emana. In questo caso, però, l'archivista può decidere se condizioni speciali non gli consiglino di preferire la trasmissione di una copia alla consegna del documento.

Queste cautele, rispetto agli uffici governativi, mirano, da un lato, a impedire la dispersione degli atti e la ricostituzione presso gli uffici medesimi di archivi e raccolte contrari alla massima della concentrazione, tante volte affermata; dall'altro, a mettere un freno alla licenza, colla quale uffici esecutivi e ufficiali inferiori si ritengono autorizzati a

disorganizzare, ai propri fini e a risparmio di fatica, gli altri servizi con domande incompetenti ed eccessive.

LOCALITÀ DELL'ISPEZIONE. PRESTITO. — L'ispezione dei documenti, a qualunque scopo diretta, non può mai essere permessa sul posto stesso, ove i documenti siano conservati: per evitare indelicatezze che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero recare disordine alle serie. Perciò, in genere, l'accesso ai locali di deposito, ai magazzini, è vietato agli estranei, tranne che per semplice visita, sempre condotta da funzionario responsabile.

Invece, gli atti sono trasferiti in aule, a ciò destinate, e che, come abbiamo detto, si chiamano: *sala di studio*, se l'ispezione, che vi si faccia, non abbia se non scopo culturale; *sala di lettura*, se l'interesse, che vi conduca il richiedente, sia giuridico o finanziario. Ed è ovvia tale distinzione, come appropriata tale appellazione: poiché nella sala di lettura non sono in giuoco se non interessi legittimi, che richiedono una procedura speciale per il rispetto dovuto alla verità, che deve costituirne il fondamento, e quindi non possono essere abbandonati all'altrui cupidigia o all'altrui passione, quando debbano risultare da una prova tangibile, in confronto di terzi. L'interessato può leggervi i documenti, non trascriverli, né estrarne squarci; né può leggerli altrove, poiché essi devono essere e rimanere sempre a disposizione di qualunque altro interessato, non essendo ammissibile né preferenza, né difficoltà, che leda altrui interesse.

Le operazioni che si compiono nelle sale di studio sono del tutto differenti. A prescindere, oltre che dalla curiosa pretesa di taluni di far credere alla scoperta da loro unicamente fatta di atti d'archivio, de' quali certo avrebbero ignorato l'esistenza se non fosse stata loro indicata da qualche archivista, dalla mania di talaltro che pretende a un diritto di primizia sui documenti di archivio, come se potesse mai immaginare tutti gli scopi, ai quali essi possano ora e in futuro servire, è un interesse puro e semplice, è l'interesse della cultura che vi conduce lo studioso e a lui è lecito leggere e trascrivere quegli atti, dai quali altri non risentirà offesa, ma forse invece beneficio per l'agevolezza procuratagli di poterli consultare stampati. Il progresso della civiltà consiglia a favorirlo sino al punto di trasferire gli atti richiesti nell'archivio della città, ove risieda, se condizioni sue particolari gl'impediscono di accedere al deposito, ove siano d'ordinario custoditi. Questo trasferimento costituisce quello che abbiamo detto chiamarsi *prestito*: prestito della cui convenienza per la qualità e rarità degli atti, per la responsabilità di chi sia preposto alla loro conservazione, è ri-

messo e dovrebbe sempre essere rimesso il giudizio al potere discrezionale delle singole direzioni. Le quali, accogliendone la richiesta debbono ottenerne l'autorizzazione dal ministero dell'interno e l'assenso dalla direzione presso cui permettere la consultazione, che potrebbe pur rifiutarsi di assumere la responsabilità del deposito. Con ciò la legislazione italiana, pure ammettendo il prestito archivistico, lo circonda colle opportune cautele per evitarne tutti pericoli e non lo acconsente se non entro i confini del Regno: mentre altri Stati riconoscono il prestito internazionale dei documenti archivistici, come di qualunque opera di pubblica biblioteca. Per la Francia è notevole in proposito la circolare del Ministro della pubblica istruzione ai prefetti in data 15 marzo 1905 ⁽¹⁾.

ISPEZIONE. — Ma, dovunque l'ispezione avvenga, essa deve essere sottoposta a una cortese, ma severa vigilanza, che dia affidamento circa l'incolumità e l'integrità dall'atto comunicato. Da essa, però, non possono andar disgiunte le agevolanze, che permettano al richiedente di orientarsi e di sollecitare il conseguimento dei suoi desiderii.

Perciò, ad ambedue le sale sono preposti funzionari provetti; i quali dirigono il servizio di rifornimento del materiale domandato, consigliano lo studioso e, all'occorrenza, lo mettono in relazione cogli impiegati del ramo speciale, delle cui carte egli faccia oggetto delle sue indagini.

In queste doverose attenzioni lo studioso acquista coscienza dell'importanza dell'istituto, al quale si sia accostato, e della perizia del personale addettovi. Non deve, però, pretendere contemporaneamente un numero soverchio di atti, per evitare ingombri che possano rendere disagiata lo studio agli altri ricercatori ed eccesso di fatica al personale subalterno, nonché disorganizzare le serie ed impedire la vigilanza agli ufficiali di assistenza. Contro domande esorbitanti di atti parecchie disposizioni locali hanno, del resto, opposto la norma di non dare contemporaneamente allo stesso studioso più di quattro registri e di dieci atti sciolti entro copertina, coll'obbligo di non mandargliene altri, prima che li abbia del tutto restituiti. Questo provvedimento è logico, se si consideri che non si leggono, né trascrivono nello stesso tempo tante unità; e che per le rarissime collazionature di testi non se ne adoperano d'ordinario più di due, a differenza di quel che avvenga nelle biblioteche, ove per stabilire la lezione definitiva di un codice occorre spesso averne presenti delle dozzine.

Quando tanta ragionevolezza si abbia da tutte le parti, è facile

⁽¹⁾ Pubblicata nel *Bibliographie moderne*, n. 49-50 (1905), p. 97.

ammirare le sale di lettura o di studio quasi sempre sgombre di atti. Altrimenti, è d'uopo che l'ufficiale d'assistenza, alla fine di ogni seduta, chiuda in armadio apposito le scritture non ancora restituite, per ridarle in lettura al ritorno dello studioso. Questa sospensione di studi da parte del frequentatore può durare parecchi giorni; ma sarebbe consigliabile che non superasse la quindicina per non intralciare le ricerche altrui, segnatamente se lo studioso non si presenti all'archivio se non ad intervalli piuttosto lunghi o intermittenemente, e per evitare gl'ingombri e i disordini lamentati.

COMUNICAZIONE INDIRETTA. — La comunicazione di atti è indiretta, quando il richiedente non proceda personalmente all'ispezione o alla trascrizione degli atti, ma l'affidi all'amministrazione, sia spontaneamente, sia per obbligo di legge. L'incarico ne è sempre conferito con istanza, che può essere distesa su carta semplice, quando trattisi d'interesse puro e semplice, cioè di studio, di affermazione di stato di persone, di diritti civili ec.; su carta bollata, se serva ad interessi legittimi.

RICERCHE. — Lo studioso, residente in località lontana dall'archivio, ha facoltà di chiedere notizia di atti conservati nel medesimo, senza eccedere, però, né pretendere che gli sia addirittura fatto il lavoro da condursi su quegli atti. Per la liberalità, colla quale devesi favorire ogni studio, tendente al progresso della scienza o della cultura, l'amministrazione suole largheggiare in indicazioni, confronti e consigli, dovuti alla fatica ed esperienza dei suoi funzionari. Basterebbe esaminare la corrispondenza di ogni archivio per sincerarsi del largo, taciuto e spesso ignoto contributo, che nella sua austerità essa ha, da per tutto, recato, senza compenso, neppure di gratitudine, né rumore, all'avanzamento della civiltà.

Per altro fine, si rivolge ancora all'amministrazione chi abbia da mettere in evidenza condizioni di fatto o di diritto, delle quali sia in possesso come uomo o come cittadino. V'ha, per esempio, chi chiede certificati, concernenti lo stato delle persone, ben sapendo che in vari archivi, e, segnatamente, in quello di Firenze son raccolti tutti gli atti di stato civile della Toscana, dal 1809 al 1865, cioè, dalla creazione napoleonica alla legge italiana sulla tenuta di detti atti; e, che gli archivi provinciali del Mezzogiorno e di Sicilia son depositari di quello dei due registri originali dello stato civile, che, a' termini della legge del 1819, fu, dapprima, affidato alla custodia della cancelleria del tri-

bunale, e, poi, da questa versato agli archivi (¹). Così all'archivio di Stato chiedono i certificati, dai quali risulta l'iscrizione sulle liste di leva, ovvero sui ruoli degli elettori, ec.

Vi ricorre anche chi raccolga gli atti da' quali apparisca il suo diritto a una pensione dallo Stato, o a un privilegio assicurato dalla legge, come ad esempio quelli che attestino il servizio prestato nelle amministrazioni governative, o durante le guerre per la indipendenza, ovvero ancora la possibilità di esser riabilitato da condanne subite, ec.

Vi si affida infine per interesse legittimo chiunque abbia ragione da perseguire o tutelare presso autorità civili o giudiziarie.

In tutti quei casi l'archivista mette a disposizione del richiedente la propria dottrina ed esperienza nonché il proprio tempo, non solamente per ricercare quegli atti e indirizzare il richiedente sulla buona via, da esso cercata, non infrequentemente, a tastoni e senza concetto né precisione; ma anche per trascrivere quegli atti, che il cliente non saprebbe, più frequentemente ancora, decifrare, e conferire ai medesimi quella fede pubblica, di cui agli articoli 1333 e ss. del Codice civile italiano. In pari tempo, sottopone a indagine severa la ragione precisa per la quale a lui ricorra il richiedente e, secondo il risultato di tale inchiesta, applica le disposizioni, che differenziano le carte pubbliche da quelle non pubbliche, senza incappare nell'errore di scordarsi che per le amministrazioni dello Stato questa particolarità non esiste, né in quello di ledere gl'interessi dei privati e dello Stato.

Con queste avvertenze, egli dimostra di possedere le stesse qualità amministrative di tutti quanti gli altri funzionari direttivi, e di non essere una semplice macchina, né un indifferente applicatore di norme, da altri formulate e interpretate.

COPIE. — Anzi, nel campo del servizio pubblico, quelle sue qualità emergono principalmente quando occorra risolvere le difficoltà che sollevano tutta la teoria della pubblicità degli atti e quella della corresponsione pretesa dall'Erario per i servizi resi ai richiedenti. Queste difficoltà son numerose, poiché l'interessato preferirebbe, anzi tutto, estrarre da sé la copia, che gli preme, o ricavarne quei soli appunti, che gli giovino. Senonché la copia, l'appunto, da lui estratto, non si differenzierebbe da quello trascritto da qualsiasi altro individuo, e quindi dal suo avversario, né potrebbe essere opposto alle altrui pretese come titolo autentico, indefettibile delle sue ragioni. Difetterebbe di quella fede pubblica, che l'erige a prova ineccepibile di un diritto. Quella

(¹) Ministeriale dell'interno 6 febbraio 1877, n.° 32400. 19.

fede pubblica è posseduta invece dall'archivista; e questi unicamente può attribuirle ad esso. Perciò, all'archivista esclusivamente spettano il diritto e il dovere di spedire quella copia o quell'appunto nelle forme, volute dalla legge. L'interessato, poi, mal si piega d'ordinario all'aumento di spese, che gli procura la provvista degli atti per sostenere le proprie ragioni, e i limiti che a tale provvista sono imposti per considerazioni superiori dell'interesse generale. E, poiché tale provvista non può essergli data se non dall'archivista per mezzo della spedizione di copie, sul rilascio di dette copie e sull'interpretazione da dare alle varie disposizioni, che le concernono, vertono le controversie sulle quali deve pronunziarsi il funzionario dell'archivio. Senza pretendere di elencarle tutte, accenniamo ad alcune delle difficoltà più comuni e al modo, col quale siano state risolte specialmente per consiglio ed istruzione, ottenuti dalla saviezza del ministero dell'interno, le cui massime meriterebbero di essere raccolte e pubblicate.

1. — Forse la maggiore difficoltà consiste nel distinguere che cosa si debba intendere per atto notarile in un archivio generale, quando si ricordi che tutti gli atti principali nei secoli di mezzo, e molto dopo, e quasi fino ai giorni nostri, furono stipulati da pubblici notari o da ufficiali investiti di facoltà uguali a quelle dei notari in determinate materie. A chi non fermi la propria attenzione su questa particolarità potrebbe venir fatto di considerare tutto l'archivio come una raccolta di atti meramente notarili o, viceversa, come una raccolta di atti unicamente storici. Invece, lo spirito della legge attribuisce all'atto notarile puro e semplice un valore giuridico corrente e persistente; e, finché questo valore sussista, lo considera come soggetto a tutte le disposizioni emanate intorno agli atti pubblici e alla fede e alla forza, che devono ad essi essere prestate; quando cessi, lo considera meramente come atto storico. Questo valore emerge dallo scopo, pel quale la comunicazione dell'atto vien richiesta; e perciò, senza dire che siano atti notarili unicamente i rogiti, le schede dei notari, che, segnatamente se antichi, possono non essere più consultati se non a titolo storico, dallo scopo della domanda l'archivista deve volta per volta distinguere di che si tratti e governarsi in proposito.

2.— Così pure, ma in grado meno difficile, egli deve ricordare che il disposto del r. d. 5 gennaio 1879 n.°4692 (serie 2.^a), secondo il quale senza autorizzazione del presidente del tribunale è vietato il rilascio di copia di atto sotto firma privata, esistente negli archivi provinciali meridionali, fu corretta dalle successive riforme del regolamento archivistico, e vale ormai finché detto rilascio non sia chiesto da uno degli

stessi contraenti, per la norma esposta parlando della pubblicità degli atti ⁽¹⁾ o non intervenga l'autorizzazione dei ministeri dell'interno e della giustizia.

3. — La spedizione di copie fotografiche, fatte sia presso il Gabinetto fotografico annesso all'archivio del Regno, sia a mezzo di fotografo gradito dall'amministrazione, è frequente quando trattasi di ricerche culturali, ma è piuttosto rara nel caso di tutela d'interessi legittimi. Allora è richiesta nelle forme legali come qualunque altra copia come prova dell'autenticità o falsità di un atto. Ma non entra nella competenza dell'archivista sentenziare in proposito in materia che il magistrato deve ancora vagliare; e, quindi, la formula di estrazione da apporvi non deve attestare se non che la riproduzione è tolta da atto esistente in archivio, ma non mai dichiararla autentica.

Taluni si lagnano dell'obbligo di riconsegnare all'archivio le negative insieme con due positive dei documenti fotografati; ma con ciò sembrano ignorare che, quando si voglia fare della riproduzione fotografica una speculazione libraria, devono intervenire coll'amministrazione altre condizioni precise, che esorbitano dal campo dell'archivistica. V'ha paese, per esempio, la Spagna, che nell'estate 1927 ha persino sancito disposizioni restrittive contro la riproduzione fotografica a serie di codici interi dei propri istituti culturali, appunto per impedire tale speculazione sia scientifica, sia libraria, a detrimento del progresso nazionale.

4. — Qualche difficoltà potrebbe sorgere circa il rilascio di copie di semplici brani di documenti, vietato per impedire reticenze ed incertezze dannose alla ricerca della verità. Ma occorre intendersi sul significato della parola: brano. Brano è una parte, uno squarcio di un tutto, di un corpo, che se ne stacca e se ne rende indipendente. Ma questo corpo in archivistica è un atto più o meno complesso: in cui tutte le parti o sono intimamente connesse le une alle altre, ovvero sono accostate le une alle altre senza intima connessione ma semplicemente per la forma speciale dell'atto. S'intende agevolmente come, estraendo un brano da quel complesso, si venga, nel primo caso, a distruggere la relazione che corre fra le varie parti e a rendere incomprendibile e talvolta a falsificare il senso di quel brano, con grave detrimento della verità e della giustizia. S'intende altresì, invece, come, eseguendo la medesima operazione nel secondo caso, non si faccia altro se non l'isolamento di una partita, di un brano che contribuisce a comporre nel suo insieme il documento, ma non ha relazione alcuna con le altre partite che la precedono e la seguono. Perciò il divieto di copia ri-

⁽¹⁾ Ministeriale interno 25 luglio 1909, n. 8940. 5.

guarda gli atti congegnati nel primo modo; ma non si estende a quelli che assumano la forma di una raccolta, di una sequela di partite o di elenchi senza relazione fra loro, come sarebbero ad esempio le perizie, le graduatorie, gli statuti, le matricole, i prioristi ec. Tuttavia, siccome la semplice riproduzione del brano per sé stante verrebbe a nascondere la fonte originale, donde fosse estratta, e quindi lo scopo, pel quale esso avesse assunto tale forma, così è prescritto che non si trascuri mai in tali casi di riprodurre integralmente il preambolo e la chiusa dell'atto, dal quale è squarciato il brano, e di rinchiudervi a suo posto, mediante degli omissis, la copia di quel brano.

5. — I certificati di servizio o altri di natura analoga vanno considerati non come brani di documenti, ma come riassunti: giacché il servizio prestato risulta da una serie di atti, che non è necessario riprodurre per intero; e la succinta esposizione delle parti dispositive di essi, non lasciando luogo ad apprezzamenti, non dà ragione di temere che per alterazione di senso sia attestata una cosa diversa dal vero. Invece sono considerati come brani di documenti, e, quindi vietati, i certificati di nobiltà, di condanna, ec. ⁽¹⁾

6. — Per gli stati discussi delle cappellanie fu preso il temperamento di concedere la copia separata dei singoli numeri, come di cose per sé stanti; invece, degli stati discussi dei comuni fu ammesso il rilascio di copia di tutto l'introito, non delle singole partite, riassumendo l'esito; ma, di non spedire copia dell'esito, senza l'introito, per non suscitare sospetti, né incertezze. Questa enumerazione potrebbe essere continuata.

TASSE D'ARCHIVIO ED ESENZIONE DALLE MEDESIME. — Piuttosto convien rilevare che la pretesa del privato di non avere copia se non di una parte del testo proviene dall'obbligo, ch'egli ha, di riconoscere il servizio, resogli dall'amministrazione colla spedizione della copia, mediante il pagamento di una *tassa d'archivio* (*droits d'expédition fr.*), fissata da una tariffa, variabile secondo le convenienze finanziarie dello Stato ⁽²⁾.

Riscossa, al presente, a mezzo dell'apposizione di doppie marche

⁽¹⁾ Ministeriali interno 23 luglio 1875, n.° 157158; 20 settembre 1875, n. 32438.

⁽²⁾ Presentemente è fissata dagli art. 84 e ss. del regolamento 2 ottobre 1911, n.° 1163; in molte parti modificati dall'art. 2 del r. d. luogotenenziale 26 ott. 1916, n.° 1697, e dall'allegato B al r. d. 21 ottobre 1923, n.° 2367.

sui bollettarii di ricevuta all'atto del pagamento, quella tassa è ripetuta sulle copie che si rilasciano in forma autentica.

Essa non è sempre accolta senza discussione; e, persino, enti ragguardevoli sbagliano nel pretendere di esserne esentati. Così, nel 1883, il ministero dell'interno ad analoga domanda rispose che l'Università di Bologna, come istituto governativo, aveva diritto ad aver copia di documenti d'archivio senza pagamento di tassa, quando le occorresse per pubblico servizio; ma, non altrettanto, allorché agisse come ente autonomo, che aveva particolari diritti da far valere e possedeva un patrimonio in proprio ⁽¹⁾. Talvolta la discussione fu portata sulle unità di misura alle quali applicare la tassa: la pagina, la ricerca, o sulla data secondo la quale dovesse applicarsi quella tassa; e le dilucidazioni date in proposito dall'amministrazione centrale meritano di esser riportate.

Per *pagina* di dimensione legale va intesa, scriveva il ministero, la facciata di un foglio di carta bollata: per guisa che ogni foglio di carta bollata consta di quattro pagine ⁽²⁾.

E poi: le tasse di ricerca e di trascrizione essendo informate alla massima che servono a compensare idealmente l'opera effettivamente prestata dall'archivista in pro' dei particolari richiedenti, allorché gli atti susseguano a quello ricercato e con questo si debbano trascrivere come necessaria appendice, trovinsi nello stesso foglio o in altro a quello congiunto, la ricerca essendo *una*, per quest'una va riscossa la tassa ⁽³⁾.

Gli stampati, qualunque sia la loro data, possono considerarsi, in quanto alla tassazione, come scritture di anno posteriore al 1800 ⁽⁴⁾. La medesima ministeriale soggiunge che quando la trascrizione sia fatta su d'un esemplare autentico di data posteriore a quella dell'originale, la tassa va pagata in ragione dell'epoca, cui si riferisca l'esemplare, poiché va compensata la difficoltà, che, in ragione di epoca, s'incontri nel decifrare la scrittura, e non la maggiore o minore antichità del provvedimento da quello contenuto.

La riscossione di una tassa da parte di chi voglia valersi degli atti conservati in archivio potrebbe, a prima vista, apparire come una limitazione eccessiva della libertà d'uso, proclamata dalla nostra legislazione in materia archivistica. Se nonché, non è l'uso degli archivi

⁽¹⁾ Ministeriale interno 19 settembre 1883, n.° 8900. 17.

⁽²⁾ Min. int. 25 luglio 1876, n.° 32400. 19.

⁽³⁾ Ivi.

⁽⁴⁾ Ivi.

che è da essa colpito; è, invece, il servizio che l'archivista rende, mettendo a disposizione del richiedente la sua dottrina, esperienza e perizia e il suo tempo. Ed ancora: questo servizio è gratuito quando trattisi d'interessi puri e semplici del cittadino, ovvero quando giovi a facilitare l'osservanza di disposizioni legislative già onerose, o ad alleviare i danni recati da sventure pubbliche o private, da cataclismi o da guerra, o infine ad assicurare la pubblica riconoscenza a coloro che abbiano speso fatica e sangue per la costituzione e difesa della patria. Lo stesso principio è sancito da per tutto segnatamente nei riguardi dei nulla tenenti. Così, in Francia la legge del 5 aprile 1910 sulle pensioni degli operai e dei contadini esenta da ogni tassa le copie degli atti richiesti, e segnatamente gli estratti dal ruolo delle imposte dirette.

Citiamo pochi esempi italiani di ognuna di coteste categorie, senza fermarci sopra la gratuità concessa alle istanze dei depositanti volontari dei propri atti in archivio.

Sono, dunque, esenti dalle tasse di archivio le copie e i certificati chiesti per pensione civile o militare; per l'esercizio del diritto elettorale. Altrettanto dicesi di quelli chiesti dalle amministrazioni governative per pubblico servizio, e da quelle autarchiche quando gli atti siano di loro proprietà, ovvero esse siano erette in enti morali, ad esempio, le fabbricerie ⁽¹⁾. Lo stesso avviene, sinché le condizioni dell'interessato non mutino, per le copie richieste da chi sia ammesso al beneficio del gratuito patrocinio o sia assimilato ad esso, come i veterani delle guerre nazionali, i riabilitandi da condanne subite, ec. Le copie di atti da presentarsi per lo svincolo di cauzione, prestata allo Stato, sono esenti da alcun pagamento; come quelle da esibire per le volture catastali ⁽²⁾ e per chiedere l'aumento della congrua parrocchiale ⁽³⁾. Altre esenzioni furono concesse, fra gli altri, ai danneggiati dall'incendio dei sobborghi di Milano nella notte del 5 agosto 1878, o da molte alluvioni; ai colpiti dal terremoto calabro, ai danneggiati dal Vesuvio ⁽⁴⁾, alle vittime del terremoto calabro si-

⁽¹⁾ Ministeriale interno 23 luglio 1875, n.° 187158. In Francia fu estesa tale esenzione persino ai comuni colla circolare del ministro dell'istruzione del 15 dicembre 1903.

⁽²⁾ R. D. 4 luglio 1897, n.° 414.

⁽³⁾ R. D. 25 agosto 1899, n.° 350.

⁽⁴⁾ Legge 19 luglio 1906, n.° 350, art. 51.

culo del 1908 ⁽¹⁾; a quelle dei danni liquidati dal Governo austriaco per mine strategiche, ai veterani degli eserciti del 1848-1860 ⁽²⁾; agli impiegati e ai superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione per concorrere ai sussidi della speciale Cassa sovvenzioni ⁽³⁾ ec. ec. ec.

Accanto a quei provvedimenti che in qualche modo nella ampiezza della loro portata sembrano voler togliere ogni dubbio intorno alla libertà e pubblicità degli atti di archivio, l'amministrazione seppe dimostrare tutta la sua perspicacia, distinguendo acutamente, quando occorre, coloro i quali vi avessero diritto, da coloro i quali tentassero di arrogarselo. Così, in fatto di atti attestanti i servizi prestati da un individuo allo Stato, ammise che potessero chiederne gratuitamente copia ad uso di pensione l'interessato, la vedova e i discendenti di lui; ma, non i congiunti ed estranei, pei quali quelle copie non costituivano se non memorie o curiosità ⁽⁴⁾. Parimente, non acconsentì a riconoscere come atti di stato civile le notificazioni di nascite e matrimoni d'individui di famiglie nobili veneziane, estese nei Libri d'oro della Repubblica ⁽⁵⁾.

CONCLUSIONE. — Il che di nuovo conferma il nostro rilievo, che non l'uso, ma soltanto il servizio prestato sia soggetto in Italia a corresponsione. L'uso degli atti di archivio vi è libero ad ognuno, che ottemperi alle norme, prescritte dallo Stato in virtù del suo diritto di polizia e nell'interesse della collettività; ed è largamente esercitato senza che se n'accorgano coloro, i quali vivono troppo vicino al sole per non perdere la testa fra le nubi. Se così sia, l'istituto che permette tale uso è intrinsecamente utile alla collettività, e risponde pertanto allo scopo pel quale fu creato ed è mantenuto, come vi rispondono tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, più di esso favoriti, perché più noti, e come dovrebbero far risaltare le relazioni annuali delle direzioni prepostevi.

⁽¹⁾ Legge 25 giugno 1906, n.° 255, art. 26; e leggi 5 novembre 1909, n.° 722, art. 18, e 13 luglio 1910, n.° 466, art.70.

⁽²⁾ Ministeriale interno 30 ottobre 1897, n.° 8900. 19.

⁽³⁾ R. D. 30 maggio 1907, n.° 395, art.13 e 28.

⁽⁴⁾ Ministeriale interno 29 ottobre 1886, n.° 8900. 16.

⁽⁵⁾ Ministeriale interno 21 dicembre 1877, n.° 32456. 19.

Da queste relazioni l'organo centrale, che presiede a questo servizio, dovrebbe poter ricavare gli elementi sull'andamento di esso non solo, ma altresì l'indicazione dei bisogni e delle tendenze della clientela; indicazione atta a promuovere la riforma e il progresso degli archivi, come li promosse nei secoli decorsi e li promuoverà nei futuri: poiché, ripetendo, per concludere, quel che dicevamo in principio di questo lavoro, la conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell'umanità, bisogno che l'ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai.